



Relazione tecnica

3.8 (testo2)

La modifica non comporta effetti finanziari negativi in quanto interviene per specificare la finalizzazione di risorse già individuate dal disegno di legge di stabilità.

3.14 comma 5-bis

La disposizione prevede l'assegnazione di 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014, per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine. La copertura dell'onere è assicurata dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa che rifinanzia per il 2014 il fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'art.1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

La copertura dell'onere è assicurata dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa che rifinanzia per il 2014 il fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'art.1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006

3.18 (testo2)

Comma 6 La modifica estende anche ai contratti di sviluppo relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici la possibilità di essere destinatari delle risorse del Fondo di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112/2008. Poiché non è previsto un incremento della dotazione finanziaria del predetto Fondo di cui al comma 6, alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Modifica al comma 10 La modifica estende anche agli imprenditori ittici la priorità relativa agli interventi gestiti da ISMEA per l'accesso al mercato dei capitali (art. 66, comma 3, legge 289/2002). Alla disposizione non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

3.42 (testo 2) sentire Riccardi

Modifica al comma 8 La modifica prevede, in relazione all'incremento di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro, del Fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, che una quota fino al 40% sia destinata alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri. Alla modifica non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

3.2000 Nuovo comma 8-bis SIMEST

La disposizione rifinanzia per l'importo di 200 milioni di euro nel 2014, il c.d. Fondo 295/1973, gestito da Simest, che eroga contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito (stabilizzazione del tasso di interesse e smobilizzi) e degli investimenti all'estero (artt. 14, 20 e 21 del D. Lgs.143/1998), nel rispetto dell'accordo internazionale OCSE denominato

Arrangement on officially supported export credits (detto *Consensus*). In relazione agli impegni che saranno assunti nel prossimo triennio, tenendo conto del dato storico, si può stimare che le erogazioni - a valere sui 200 milioni in questione- potranno attestarsi sul 10% massimo all'anno. In particolare, le operazioni di stabilizzazione potranno comportare esborsi annuali pari a circa 3-4 milioni e quelle di smobilizzo circa 17-16 milioni annui (per un totale di circa 20 mln di euro).

Per la copertura degli oneri, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 200 milioni di euro a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013, relativo al Fondo di cui all'art. 5 D.Lgs. 170/1999 (Fondo relativo alla sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE SpA), Fondo per il quale allo stato non sussiste l'esigenza di attingere per la sottoscrizione di aumenti di capitale o escussione garanzia statale, in considerazione della solidità patrimoniale di SACE S.p.A.

La norma determina maggiori spese per 20 milioni di euro annui in termini di indebitamento e fabbisogno dal 2015, alla cui compensazione si provvede mediante l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Articolo 3, commi da 13 a 13-quater

La proposta emendativa modifica il comma 15 dell'articolo 3, prevedendo che parte dei contributi già assegnati per il consolidamento della flotta navale siano destinati al finanziamento:

- di programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge n. 808/1985, prevedendo due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni a decorrere dal 2014 e di 10 milioni a decorrere dal 2015;
- della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge n. 88/01, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001, mediante la previsione di un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014;
- di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013, ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, con un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

Sotto il profilo del saldo netto da finanziare la proposta emendativa è neutrale, trattandosi di un mero diverso utilizzo di risorse già previste; per quanto riguarda in particolare l'indebitamento netto, tenuto anche conto della natura degli interventi previsti dalla legge n. 808/1985, dei tempi tecnici per l'utilizzo delle risorse, che avverrà in erogazione diretta, nonché degli altri due interventi si determineranno effetti finanziari negativi valutabili complessivamente in 10 milioni di euro nel 2015, in 30 milioni di euro nel 2016 e in 50 milioni di euro dal 2017, alla cui compensazione si provvede mediante l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

L'emendamento in questione interviene su quanto disposto al secondo capoverso dell'articolo 1, comma 513 della Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012).

Tale articolo ha disposto, a decorrere dal periodo di imposta 2015, l'abrogazione delle agevolazioni previste per il settore agricolo di cui ai commi 1093 e 1094 della Finanziaria 2007 (Legge 296/2006): stabilisce inoltre che ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il 2015 i contribuenti debbano tenere conto della avvenuta abrogazione, versando pertanto un acconto maggiore di quello che avrebbero fatto se si fossero commisurati, secondo il metodo "storico", alla competenza del periodo di imposta precedente (il 2014).

L'emendamento in questione interviene su quest'ultimo punto, disponendo che anche ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2016 si debba tenere conto della abolizione prevista la presente comma: tuttavia si ritiene che la normativa proposta non ha alcun effetto in termini di gettito rispetto a quanto indicato in sede di relazione tecnica originaria, in quanto:

- in via generale i contribuenti già a legislazione vigente, in sede di determinazione dell'acconto dovuto per il 2016 si commisureranno ad un rigo differenza (quello del periodo di imposta precedente, quindi il 2015) che già tiene conto della abolizione di dette agevolazioni (e, quindi, è tendenzialmente di importo maggiore);
- in sede di relazione tecnica originaria al provvedimento la quantificazione ha già tenuto conto di questa fattispecie, essendo la stima dei maggiori acconti 2015 e seguenti già commisurata alla abrogazione delle agevolazioni in esame.

Al relativo onere, di importo pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si fa fronte mediante riduzione della Tabella A - rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

3.1000 (testo2)

La disposizione è volta a riordinare il sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, nell'ambito dell'istituendo Sistema Nazionale di Garanzia, composto da:

- a) il Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) una Sezione speciale di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", che viene istituita nell'ambito del predetto Fondo di garanzia PMI;
- c) il Fondo di garanzia per la prima casa, che viene istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, la **lettera a)** apporta modifiche all'amministrazione del Fondo di garanzia PMI, prevedendo che l'amministrazione del Fondo sia affidata, in sostituzione del Comitato di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad un Consiglio di gestione composto solo da rappresentanti ed esperti delle pubbliche amministrazioni interessate, cui viene riconosciuto un **compenso annuo pari a quello già previsto** per i componenti del Comitato di amministrazione.

Per quanto riguarda la **lettera b)** si prevede la creazione nell'ambito del Fondo di garanzia PMI di una sezione speciale di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", con uno stanziamento iniziale, nell'ambito delle correnti disponibilità del Fondo di garanzia, di 100 milioni di euro, stanziamento che potrà essere incrementato anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

La sezione ha ad oggetto il rilascio di una garanzia pubblica a copertura delle "prime perdite" registrate dai portafogli di prestiti erogati dalla BEI per il finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale, portafogli che abbiano un ammontare minimo pari a Euro 500.000.000.

La norma prevede espressamente che, a fronte del rilascio della predetta garanzia, **la BEI versi delle commissioni a remunerazione del rischio assunto dalle risorse pubbliche**. Il livello di tali commissioni sarà determinato applicando metodologie – ivi inclusa quella già utilizzata da BEI e Commissione europea nello schema Risk sharing finance facility – che tengano conto dell'effettivo rischio posto a carico delle risorse pubbliche. La remunerazione, in altre parole, dovrebbe corrispondere alla probabilità di perdita attesa, in maniera tale che ogni trimestre il Fondo di garanzia percepisca una remunerazione tale da controbilanciare le perdite attese.

Alla luce di quanto sopra, l'istituzione della Sezione **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica**.

La **lettera c)** istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Si prevede la concessione della garanzia nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il Fondo di garanzia per la prima casa avrà una dotazione pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Inoltre vengono attribuite al predetto Fondo le attività e le passività del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie di cui all'art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008, che viene contestualmente soppresso; quest'ultimo Fondo è stato recentemente rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 102/2013.

Per l'operatività del Fondo di garanzia per la prima casa viene utilizzato il conto corrente di tesoreria n. 25044, intestato al Gestore Consap, del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, sul quale sono giacenti risorse per circa 49,4 milioni di euro, dei quali sono stati accantonati, per garanzie concesse, circa 1,9 milioni di euro (ad oggi non sono state registrate sofferenze né escussioni).

Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla lettera c) del comma 15-sexies, pari a **200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in termini di saldo netto da finanziare**, si provvede mediante corrispondente riduzione, alla Tabella E, della voce relativa al Fondo di garanzia PMI. Per quanto riguarda gli effetti sull'indebitamento netto ed il fabbisogno, in via prudenziale, si può stimare che il Fondo di garanzia per la prima casa **avrà un profilo di escussione della garanzia analogo a quello stimato per il Fondo di garanzia per le PMI.**

Infatti, il Fondo Centrale di garanzia PMI evidenzia al 30 settembre 2013 un rapporto tra sofferenze e domande accolte riferito all'intera vita del Fondo pari al 2,7% in termini di numero di operazioni (era 1,8% a gennaio 2012), del 3,3% per importo finanziato (era 2,1% a gennaio 2012) e del 3,7% per importo garantito (era 2,2% a gennaio 2012).

Secondo Banca d'Italia (ultimo dato disponibile 30 giugno 2013) il rapporto tra sofferenze e impegni per famiglie consumatrici per acquisti abitazioni è pari al 3,1% (5,8% se si tiene conto anche di crediti "incagliati" e "scaduti"). In tal caso, però, interviene anche la garanzia ipotecaria.

Il **comma 15-septies** provvede, quindi, a reintegrare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia PMI delle risorse, ridotta in Tabella E ai fini di copertura del comma 15-sexies, lettera c), per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.

Inoltre con delibera del CIPE sono assegnati al medesimo Fondo ulteriori risorse per 600 milioni di euro destinati esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno, sulla base di criteri e priorità di accesso stabiliti con la medesima delibera CIPE, sempre a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione.

Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede per l'anno 2014 mediante riduzione dal 50 per cento al 45 per cento del limite di cui all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo del provvedimento in esame e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del d.l. 154 del 2008.

3.130 (testo2)

La disposizione interviene sulla garanzia dello Stato prevista dal comma 12-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 ed apposta sui debiti delle amministrazioni pubbliche certificati secondo le disposizioni dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

La disposizione prevede che la predetta garanzia operi anche successivamente ad una eventuale ristrutturazione dei debiti presso il sistema finanziario.

Considerato che il Fondo di garanzia di cui al medesimo articolo 11 deve essere ancora costituito e che la garanzia dello Stato acquisterà efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo, della modifica del profilo temporale dei potenziali oneri da escussione derivante dalla disposizione si potrà tenere conto nel momento della costituzione del Fondo.

3.122 (testo 2)

Si prevede, attraverso l'introduzione dei commi da 15-bis a 15-sexies, l'obbligo, per i notai e i pubblici ufficiali interessati, di versamento su apposito conto corrente dedicato:

a) di tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) di ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n. 64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) dell'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, mediante il quale sono definiti, altresì, termini, condizioni e modalità di attuazione delle disposizioni in esame, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee da applicarsi ai conti correnti dedicati.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Emendamento 4.1000 con sub 4.1000/2, 4.1000/19a)

Comma 1 (come modificato dal subemendamento 4.1000/2) - La disposizione è finalizzata ad incrementare lo stanziamento di 335 milioni di Euro previsto in favore dell'ANAS per il 2014 di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di consentire l'utilizzo dello stesso da parte della società, oltre che per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e per la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per finanziare la realizzazione di nuove opere. La copertura è assicurata mediante una riduzione di pari importo per l'anno 2015 alla tabella E relativamente all' art. 1, comma 208 della legge 228/2012 relativo alla Nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Comma 2 - La disposizione è volta a consentire all'ANAS di destinare le risorse stanziare per il triennio 2014-2016 relative al rifinanziamento del Programma ponti e gallerie stradali, previsto dall'art. 18, commi 2 e 10, del Decreto c.d. del Fare, anche per l'attuazione di interventi mirati ad

incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria della rete in gestione della società.

Comma 3 - La disposizione rimodula gli stanziamenti previsti per la realizzazione del MO.S.E., riducendo di 49 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2014, fissata dal comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge in misura pari a 200 milioni di euro, e incrementando per lo stesso importo lo stanziamento relativo al 2017, attualmente previsto in 30 milioni di euro. Tale rimodulazione, che non pregiudica il completamento del sistema MOSE entro i termini previsti dal cronoprogramma, ha lo scopo di incrementare di 49 milioni di euro l'annualità 2014 dell'autorizzazione di spesa relativa alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208), che viene ridotta di pari importo nell'anno 2017.

Comma 4 - La disposizione recepisce in tabella E quanto disposto dalla delibera Cipe 29/2013, che, anticipando il finanziamento inizialmente previsto per il 2016 al 2014, consente la rapida attivazione delle misure a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture, quali la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con la finalità di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali. La delibera Cipe 29/2013 ha riprogrammato il "Fondo infrastrutture stradali, ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" disponendo che l'assegnazione di 10 milioni di euro per la realizzazione delle "Opere compensative per l'inserimento territoriale della nuova linea ferroviaria Torino-Lione", disposta con delibera Cipe 23/2012 a valere sulle risorse recate dall'articolo 32, c. 1, del D.L. 98/2011 per 2 milioni di euro sul 2013 e 8 milioni di euro sul 2016, fosse rimodulata secondo la seguente articolazione temporale: 2 ml€ per il 2013 e 8 ml€ per il 2014. Conseguentemente l'assegnazione di 9 milioni di euro per la "SS172 dei Trulli I stralcio funzionale", disposta per il 2014 con delibera Cipe 97/2013 è stata rimodulata in 1 milione di euro per il 2014 e 8 milioni di euro per il 2016.

Poiché i fondi relativi all'intervento "SS172 dei Trulli I stralcio funzionale" risultano ancora iscritti nel richiamato Fondo infrastrutture, mentre quelli per la realizzazione delle "Opere compensative per l'inserimento territoriale della nuova linea ferroviaria Torino-Lione" sono iscritti su apposito capitolo di bilancio n. 7532 tabella 10 MIT, si rende necessario modificare in via compensativa la Tabella E d.d.l. stabilità sia la voce relativa al capitolo 7514 "Fondo infrastrutture....", che quella relativa al capitolo 7532 "Somme da assegnare per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino Lione" della Tabella E d.d.l. stabilità 2014-2016.

Comma 5 - La disposizione chiarisce l'ambito di applicazione dell'articolo 25, comma 11 ter, del decreto legge 69 del 2013 e non determina effetti finanziari negativi.

Comma 6 La disposizione prevede che al fine di accelerare gli interventi destinati in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, delibera, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la costituzione di un fondo revocato ottenuto defianziando interventi sia previsti dai commi da 2 a 6 dell'art. 32 della legge 111/2011, sia quelli della legge 211/1992 per i quali alla data del 30 marzo 2014 non sia stato erogato il primo stato di avanzamento lavori. La revoca, limitata alle somme iscritte in bilancio, con esclusione delle somme perenti, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 6

La disposizione attribuisce al CIPE l'individuazione di interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli finanziati dalla legge n. 211 del 1992 sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rinvenienti dalle revoche sono finalizzate dal CIPE, con priorità per la metrotranvia di Padova. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di diverso utilizzo di risorse già previste a legislazioni vigente.

Comma 6-bis (inserito dal subemendamento 4.1000/19a) - La disposizione mira ad estendere le revoche delle assegnazioni disposte dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche - che a normativa vigente (articolo 32, commi 2 e 3, del decreto legge n. 98/2011) interessano i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 - ai finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2010.

La norma ha natura procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 7

La disposizione è volta a semplificare e razionalizzare il processo di definizione delle risorse per le infrastrutture di cui all'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 da destinare alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, che mal si coordina con il vigente comma 16 dell'art. 32 del decreto legge n. 98 del 2011, prevedendo, per il triennio 2014 -2016 che una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia assegnata dal CIPE sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, operando nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

4.66

modifica comma 8 La disposizione Prevede che l'incremento del Fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 1031 della legge n. 296 del 2006 sia destinato al rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari non solo dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ma anche di quelli interregionali, fermo restando le risorse già individuate e coperte.

Per quanto sopra dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.120(testo2)

Il comma 9-bis prevede che le somme incassate come diritti dalla Società Airgest, nel periodo in cui esercitava come gestore parziale ai sensi dell'art.17 del decreto legge 25 marzo 1997, n.67, e accantonate in bilancio, siano riversate all'entrata dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno a parziale compensazione dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'Aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU.

Tali somme accantonate erano utilizzabili dal gestore a titolo precario per gli interventi di manutenzione dell'infrastruttura. Oggi con l'intervenuta approvazione della concessione in gestione totale, tali somme non sono più utilizzabili dal gestore definitivo a tali scopi e pertanto possono essere utilizzati a ristoro parziale dei danni.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica.

4.2000 Articolo 4, ai commi da 9-bis e 9-quater

Comma 9-bis, lett. a): la disposizione si propone di valorizzare le funzioni del Comitato centrale, prevedendo, in particolare, che, al fine di accertare la regolarità delle imprese iscritte, lo stesso possa fare ricorso ai dati del CED per verificare la regolare copertura assicurativa dei veicoli nonché alle banche dati dell'INPS, dell'INAIL e delle camere di commercio, per accertare la congruità tra parco rotabile e numero di autisti dipendenti. Non comporta oneri aggiuntivi trattandosi di funzioni che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal **comma 9 ter**.

lett. b): la disposizione disciplina i criteri a cui attenersi ai fini del rinnovo dei componenti degli organi del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, senza incidere sul numero dei componenti. Dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma anzi, risolvendo problemi interpretativi, elimina il rischio di contenziosi.

comma 9 quater prevede il trasferimento delle funzioni di cura e gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Tale norma non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto con decreto del Presidente del Consiglio, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono trasferite le funzioni al Ministero delle infrastrutture anche le risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici periferici.

Articolo 6, modifiche ai commi 21 e 22

La proposta in esame dispone, a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni dell'importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, sia per la quota che a legislazione vigente è deducibile nei diciotto esercizi successivi sia per la quota attualmente deducibile nell'esercizio (30% della variazione riserva sinistri di lungo periodo), ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUIR ai soli fini IRES.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge una

variazione in aumento per la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, di circa 846 milioni di euro (deducibili nei 18 esercizi successivi), da cui è possibile stimare in circa 363 milioni di euro la quota attualmente deducibile nell'esercizio.

La normativa proposta prevede la deducibilità in 5 anni dell'importo della variazione riserva sinistri (diciottesimi + 30%), producendo una differenza di deducibilità rispetto alla legislazione vigente.

Conseguentemente, è stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Deducibilità	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	Deducibilità vigente	0	47	94	141	188	235	282	329	376	423
	Deducibilità proposta	169	338	508	677	846	846	846	846	846	846
	<i>Differenziale</i>	169	291	413	536	658	611	564	517	470	423
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento	Deducibilità vigente	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363
	Deducibilità proposta	73	145	218	290	363	363	363	363	363	363
	<i>Differenziale</i>	-290	-218	-145	-73	0	0	0	0	0	0
IRES - differenziale di deducibilità(A +B)		-121	74	268	463	658	611	564	517	470	423

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle variazioni della riserva sinistri per la quota di lungo periodo ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-46,5	-80,1	-113,7	-147,3	-180,9	-168,0	-155,0	-142,1	-129,2	-116,3
---	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni della variazione della riserva sinistri attualmente deducibile nell'esercizio di riferimento

79,8 59,8 39,9 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IRES - impatto sul gettito (A + B) 33,2 -20,2 -73,8 -127,3 -180,9 -168,0 -155,0 -142,1 -129,2 -116,3

Milioni di euro

Di cassa, con la percentuale di acconto del 75% ai fini IRES, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0,0	58,2	-60,3	-113,9	-167,5	-221,1	-158,3	-145,3	-132,4	-119,5

Milioni di euro

Articolo 6, commi da 22-bis a 22-sexies

La proposta normativa prevede, mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale, la possibilità di dedurre fiscalmente canoni di leasing con durata almeno pari alla metà dell'ammortamento; in caso di immobili la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal Rapporto sul leasing 2012 redatto da Assilea, individuando i seguenti dati:

- stipulato complessivo leasing 2012 16,7 miliardi di euro di cui:
 - 4,9 miliardi di euro leasing auto (autovetture 36,6%, renting 22%, industriali e commerciali 41,4%);
 - 5,7 miliardi di euro beni strumentali;
 - 3,6 miliardi di euro immobiliare;
 - 2,2 miliardi di euro impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- durate medie:
 - veicoli industriali e commerciali 56 mesi;
 - beni strumentali 54 mesi;
 - immobiliare 206 mesi;
 - energetico 209 mesi;
- tassi di interesse applicati ai diversi comparti.

Lo stipulato complessivo è stato depurato dei dati relativi ad alcuni comparti caratterizzati da una normativa fiscale specifica e diversa dai comparti oggetto della proposta normativa (tra cui le auto aziendali per le quali la normativa vigente rimane invariata), ottenendo uno stipulato totale di circa 12,8 miliardi di euro. In base alle informazioni fornite dall'associazione di categoria Assilea, lo stipulato è stato ridotto ulteriormente per tenere conto della flessione del 19% evidenziata nel primo semestre 2013. Le durate medie sono state considerate precedenti alla normativa che ha svincolato la durata contrattuale dalla durata minima fiscalmente rilevante, per cui la stima ha considerato le durate indicate come rappresentative dei due terzi dell'ammortamento. Di

conseguenza, è stata ricalcolata in anni la durata minima proposta passando da due terzi alla metà; nel caso degli immobili la durata è stata fissata a dodici anni.

In base ai dati indicati, è stata effettuata una simulazione che ha ricalcolato, secondo le nuove durate ed i tassi di interesse ridotti in virtù della minore durata contrattuale, i canoni di locazione fiscali per i diversi comparti, ipotizzando la costanza negli anni dello stipulato complessivo e della ripartizione pro-quota. Relativamente ai diversi comparti è stato valutato il differenziale di deducibilità tra i canoni fiscalmente deducibili a legislazione vigente rispetto ai nuovi canoni ricalcolati in base alla normativa proposta. Ai fini IRAP l'effetto fiscale è stato stimato limitatamente ai soggetti per i quali non si applica il principio di derivazione, sostanzialmente le società di persone e ditte individuali, individuate dalla composizione dello stipulato per settore di attività economica della clientela¹. Infine, si assume come primo anno di imposta di applicazione il 2014.

La proposta determina, in via generale, un aumento della deducibilità fiscale nei primi anni con una conseguente riduzione di gettito per poi condurre ad un riallineamento a regime. Dall'analisi svolta, con una aliquota media IRES/IRPEF del 23% e IRAP del 3,9%, si evidenziano i seguenti effetti di gettito:

Competenza	2014	2015	2016	2017
IRES	-123,6	-247,3	-370,9	-355,8
IRAP	-2,7	-5,1	-7,1	-6,6
Totale	-126,4	-252,4	-378,0	-362,4

In milioni di euro

Di cassa con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% l'andamento è il seguente:

	2014	2015	2016	2017
IRES	0,0	-216,4	-340,0	-463,6
IRAP	0,0	-5,1	-7,1	-8,7
Totale	0,0	-221,4	-347,1	-472,3

In milioni di euro

Per quanto riguarda la disposizione che prevede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria, ipotizzando 15.000 subentri in contratti di leasing immobiliare e un controvalore medio di 1.034.599 euro (dati forniti da Assilea) si avrebbe un maggior gettito da registro di 620,8 milioni di euro. A fronte di tale maggior gettito lordo, tuttavia, il contribuente può dedurre tale imposta nella determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione IRAP, in quanto tale importo si somma al costo residuo del bene e è dedotto ripartito negli anni di durata residua. Considerando la durata residua di 5 anni, ne consegue una perdita di competenza (IRES/IRPEF ad aliquota media del 23% ed IRAP ad aliquota del media 3,9%) e di cassa (acconto IRES del 75% ed IRAP del 85%) come indicato di seguito, in milioni di euro:

¹ Rapporto sul Leasing 2012 – Assilea pagina 82

Competenza	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	-28,7	-57,4	-86,1	-114,8
IRAP	-4,8	-9,7	-14,5	-19,4
Totale	587,3	553,7	520,2	486,7

In milioni di euro

In termini finanziari si ha:

	2014	2015	2016	2017
Registro	620,8	620,8	620,8	620,8
IRES	0,0	-50,2	-78,9	-107,6
IRAP	0,0	-9,0	-13,8	-18,6
Totale	620,8	561,6	528,1	494,6

In milioni di euro

L'emendamento, infine, prevede che non sia assoggettato al pagamento dell'IPT il passaggio di proprietà che si verifica al momento del riscatto di un veicolo in leasing.

Al fine di quantificare la perdita di gettito derivante dalla disposizione in esame, non disponendo di informazioni puntuali sull'entità delle fattispecie interessate, si sono utilizzati i dati di settore forniti da ASSILEA in relazione al valore medio dell'IPT e alla frequenza dei riscatti, sia delle autovetture che dei veicoli commerciali, quali di seguito riportati in tabella:

Tipologia di veicolo	2014	2015	2016	2017	Gettito medio IPT al riscatto (euro)
Autovetture	50.000	50.000	35.000	35.000	210
Veicoli commerciali e industriali	30.000	30.000	24.000	24.000	450
Totale	80.000	80.000	59.000	59.000	

Gli effetti finanziari determinati dalla disposizione in esame, considerando anche quelli positivi derivanti dal venir meno della deducibilità ai fini delle IIDD e IRAP dell'IPT, sono i seguenti:

	2014	2015	2016	2017
IPT	-24,0	-24,0	-18,1	-18,1
IRPEF/IRES	-	9,2	5,2	3,0
IRAP	-	1,8	1,0	0,5
Totale	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6

In milioni di euro

Si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalle disposizioni esaminata:

	2014	2015	2016	2017
Deducibilità canoni leasing	0,0	-221,4	-347,1	-472,3
Imposta di registro su cessioni contratti	620,8	561,6	528,1	494,6
Esenzione IPT	-24,0	-13,0	-11,9	-14,6
Totale	596,8	327,2	169,1	7,6

In milioni di euro

Articolo 6, commi da 22-septies a 22-undecies

La disposizione stabilisce che a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, qualora dalla dichiarazione IRAP emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta.

Ai fini della stima degli effetti di gettito è necessario considerare due elementi che possono produrre imposte anticipate ai fini IRAP:

1. i maggiori valori conseguenti alle operazioni straordinarie di cui all'articolo 15 comma 10, 10 bis e 10 ter del D.L. 185/2008;
2. la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi.

Per quanto riguarda il primo punto sono stati utilizzati i dati ricavati dal quadro RQ, sezione relativa alla determinazione della imposta sostitutiva dovuta ex articolo 15, comma 10 del D.L. n. 185/2008, per tutti gli anni di imposta dal 2008 al 2011. Si tratta dei soggetti beneficiari di una operazione straordinaria i quali hanno optato di assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'art. 176 TUIR, con l'aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali.

Il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini IRES e IRAP del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva, la deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Inoltre è stato considerato l'importo, dichiarato nel modello U2012 società di capitali ed enti commerciali al quadro RQ, sezione XIX, dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, secondo le quali le disposizioni del comma 10 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali; le disposizioni in oggetto si applicano alle operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 ed il versamento della imposta sostitutiva dovuta era dovuto entro il 30 novembre 2011.

Infine, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le predette disposizioni si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011; in tal caso, il versamento della prima rata della imposta sostitutiva dovuta deve avvenire entro i termini di versamento del saldo IRES relativo al periodo di imposta 2012. A tali dati vanno inoltre aggiunti i maggiori valori stimati nel presente provvedimento nell'articolo sul riallineamento delle partecipazioni.

Complessivamente, per le sole banche i dati risultanti sono:

- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2008 per circa 29,9 miliardi di euro relativi a 31 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2009 per circa 6,3 miliardi di euro relativi a 13 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2010 per circa 1 miliardo di euro relativi a 9 soggetti;
- un importo complessivo di maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali nel 2011 per circa 3,7 miliardi di euro (599 /16%) (gettito F24 2012);
- maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali (ex art 15 co. 10-bis e 10-ter DL n. 185/2008) nel 2011 per circa 13,1 miliardi di euro [2,1/16%, gettito F24 2013].

Attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP è stata rilevata, per ogni anno di imposta potenzialmente interessato dalla proposta normativa (dal 2013), la somma degli ammortamenti (componenti negativi) potenzialmente deducibili in ogni periodo di imposta e la quota di detti ammortamenti che hanno concorso, o si stima concorreranno, alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che, quindi, genereranno credito di imposta sulle DTA. Tale credito d'imposta è spendibile a decorrere del periodo di imposta successivo, tenuto altresì conto della decorrenza fiscale delle maggiori quote di ammortamento deducibili.

Per quanto riguarda lo stock (ex art. 15, c. 10, D.L. n. 185/2008 ed ex art. 15, c. 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008), la quota di ammortamenti che hanno concorso o si stima concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo è di circa 649 milioni di euro annui dal 2013 al 2017 e di circa 1.265 milioni di euro dal 2018, rappresentativo del valore massimo di ammortamenti destinato a ridursi negli anni successivi per l'esaurirsi delle quote di ammortamento relative alle operazioni straordinarie dei primi anni.

Per quanto riguarda, invece, il credito di imposta che maturerà sulle DTA IRAP per le operazioni straordinarie future, considerando a regime il comma 10 dell'articolo 15 e il comma 10-bis e 10-ter dello stesso articolo, in quanto oggetto di modifica nel presente provvedimento, si stima:

- relativamente al comma 10, si evidenzia che dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva codice tributo 1821, negli ultimi tre esercizi risulta un totale di circa 1.188 milioni di euro; pertanto, ipotizzando un flusso a regime di 396 milioni di euro annuo (1.188 /3), si stimano maggiori valori per circa 2.475 milioni di euro, ammortizzabili in 10 anni;

- relativamente ai commi 10-bis e 10-ter, i maggiori valori annui si stimano in circa (100 / 16%) 625 milioni di euro - come indicato in sede di relazione tecnica alla norma sul riallineamento delle partecipazioni - ammortizzabili in 10 anni.

Una volta individuati i flussi annui dei maggiori valori e, quindi, le relative quote di ammortamento deducibili, si è provveduto a stimare la quota di tali flussi riferibile a contribuenti con valore della produzione IRAP negativo, applicando la percentuale rilevata nei valori di stock (649 / 4.094, circa il 16%).

Pertanto, relativamente ai dati del comma 10, si ottiene una quota annua di circa $2.475 / 10 \times (649 / 4.094) = 39,2$ milioni di euro il primo anno (il 2013), crescente di anno in anno per dieci anni; relativamente ai dati del comma 10-bis e 10-ter, si ottiene una quota annua di circa $625 / 10 \times (649 / 4.094) = 9,9$ milioni di euro il primo anno (il 2016), crescente di anno in anno per dieci anni.

Per quanto riguarda il secondo punto, in relazione alle maggiori deduzioni conseguenti alla normativa proposta, che introduce ai fini IRAP la deducibilità in quinti delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti da elementi certi e precisi rispetto alla legislazione vigente, sono state analizzate, attraverso l'abbinamento con l'archivio IRAP, le svalutazioni con valore della produzione negativo, individuandole in circa 415 milioni di euro rispetto ai 18,2 miliardi di euro di svalutazioni totali (2,3%).

Applicando tale percentuale alle svalutazioni e alle perdite da elementi certi e precisi, tenuto altresì conto dei dati dalle associazioni di settore, si stima un importo di componenti negativi che concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP negativo e che quindi genereranno credito di imposta sulle DTA, di circa $(18,2 + 3,7) \times 2,3\% / 5 = 100,7$ milioni di euro il primo anno (il 2014), crescente di anno in anno per quattro anni.

Di seguito si evidenzia in termini di competenza l'andamento negli anni dei componenti negativi che hanno concorso o concorreranno alla formazione del valore della produzione netta IRAP nonché l'effetto negativo di gettito annuo, sotto forma di maggiore credito di imposta sulle DTA utilizzabile in compensazione che maturerà ogni anno, alla aliquota nominale del 5,2%.

In termini di cassa il credito di imposta è spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva il valore della produzione negativo ai fini IRAP (in milioni di euro):

Ammortamenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	648,7	648,7	648,7	648,7	648,7	1264,6	1264,6	1181,8
Flusso comma 10		39,2	78,4	117,6	156,8	196,1	235,3	274,5
Flusso commi 10 bis e 10 ter				9,9	19,8	29,7	39,6	49,5
Svalutazioni		100,7	201,5	302,2	403,0	403,0	403,0	403,0
Totale	648,7	788,6	928,6	1078,4	1228,3	1893,3	1942,4	1908,8

Milioni di euro

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8	-61,5
Flusso comma 10	0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2	-14,3
Flusso commi 10 bis e 10 ter	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1	-2,6
Svalutazioni	0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Totale	-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0	-99,3

Milioni di euro

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stock		-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-33,7	-65,8	-65,8
Flusso comma 10		0,0	-2,0	-4,1	-6,1	-8,2	-10,2	-12,2
Flusso commi 10 bis e 10 ter		0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,1
Svalutazioni		0,0	-5,2	-10,5	-15,7	-21,0	-21,0	-21,0
Totale		-33,7	-41,0	-48,3	-56,1	-63,9	-98,5	-101,0

Milioni di euro

Articolo 7, comma 3

Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di 25 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. La norma **non comporta effetti in termini di fabbisogno e indebitamento**, in quanto tale spesa rientra nel Patto di Stabilità Interno.

Articolo 7, comma 6

La disposizione autorizza una spesa complessiva di 110 milioni di euro, con un incremento di 10 milioni, rispetto alla norma originaria, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67 nonché per far fronte alla necessità di destinare risorse ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della Regione Calabria e a quelli di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Articolo 9, comma 20

La modifica al comma 20 prevede la riduzione dell'integrazione a favore del Fondo per le esigenze indifferibili di 80 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 9, commi 27 – bis e 27-ter

La proposta emendativa prevede, per l'anno 2014, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro in favore dei Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e di 30 milioni di euro in favore dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù". Poiché trattasi di strutture sanitarie e di

importi indicati nell'elenco 1 di cui all'articolo 9, comma 20 del disegno di legge, la copertura è già individuata nel provvedimento.

Si dispone, altresì, che per i predetti Policlinici universitari l'autorizzazione di spesa sia estesa anche per il periodo 2015-2024, per un importo pari a 35 milioni di euro annui.

L'erogazione delle somme in favore dei Policlinici universitari è comunque subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, che disciplinino tutti gli aspetti relativi all'assistenza sanitaria, compresa la definitiva regolazione di eventuali contenziosi pregressi.

Articolo 9, commi 27-quater

La disposizione prevede un incremento della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 312,3 milioni per l'anno 2014, 290 milioni per l'anno 2015 e 65 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 13, comma 15

L'emendamento aggiunge alle voci di spesa attualmente escluse anche le spese relative al fondo delle politiche sociali e delle non autosufficienze.

Articolo 17, comma 7

La modifica normativa dispone, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento dell'aliquota dell'IVAFE al 2 per mille su base annua. La legislazione vigente fissa tale aliquota all'1,5 per mille su base annua.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le attività finanziarie in esame, di circa 11,1 miliardi di euro.

Applicando l'aliquota del 2 per mille ed una quota di credito per le imposte pagate all'estero pari ad un terzo (come da metodologia applicata nella Relazione Tecnica a corredo della norma originaria), si stima un recupero di gettito di competenza annua di circa +3,7 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, considerando la percentuale di acconto del 100 per cento, risulta il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016
IVAFE	0	+7,4	+3,7

Articolo 18, comma 24-bis

La disposizione interviene all'art. 14, comma 3 del DL 91/2013, il quale prevede che a decorrere dal 2014, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2013, venga incrementato il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui.

La modifica normativa differisce di un anno tale incremento, che verrà attuato dal 2015, comportando oneri pari a 50 milioni di euro per il 2014.

Articolo 18, comma 24-ter

L'articolo in esame dispone che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, venga aumentata l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018.

Come previsto dalla stessa disposizione in esame il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli determinerà, pertanto, un aumento dell'aliquota dell'accisa sui prodotti interessati tale da garantire effetti finanziari complessivi, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto, sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, nonché sull'IVA, in misura pari a 220 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Per garantire i suddetti effetti positivi l'incremento delle aliquote si rifletterà negativamente, in termini di minori imposte dirette a causa della deduzione delle maggiori accise, per circa 12 milioni di euro per il 2019.

Articolo 18, comma 24-quater

La disposizione prevede l'esenzione fiscale degli interventi di sostegno erogati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in favore di soggetti in amministrazione straordinaria.

In particolare, la norma equipara l'intervento di sostegno in esame alle fattispecie previste ai sensi dell'art. 88, comma 4, del TUIR, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e per le imprese ammesse ai benefici di cui agli accordi di ristrutturazione dei debiti, conclusi ai sensi dell'articolo 182-bis L.F. Secondo tale articolo *"non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti"*.

Al riguardo, si evidenzia che, sulla base dei dati disponibili a tutto il 2012 e considerando gli ultimi tre anni (dal 2010 al 2012), risulta che sono stati disposti specifici interventi di sostegno da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (F.I.T.D.), per circa 16 milioni di euro. Ipotizzando un flusso medio annuo di circa 5,3 milioni di euro, e considerando prudenzialmente che tali interventi concorrano alla tassazione in un unico esercizio, si stima una perdita di gettito di circa 1,5 milioni di euro su base annua.

In termini finanziari si ha:

2014	2015	2016	2017
-2,6	-1,5	-1,5	-1,5

Articolo 18, commi 24-sexies e 24-septies

La disposizione in esame, modificando l'articolo 188-bis del TUIR, dispone che la percentuale di riduzione del 20% del tasso di cambio su cui calcolare i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La legislazione vigente dispone che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio rispetto all'euro, ridotto forfetariamente del 20%.

L'emendamento in esame prevede quindi che tale riduzione forfetaria del 20% sia variata ogni anno sulla base dello scostamento medio annuale delle valute euro e franco svizzero.

In base ai dati pubblicati da Banca d'Italia, il tasso di cambio medio euro/franco svizzero per il 2009, 2010, 2011 e 2012 è stato pari rispettivamente a 0,66224, 0,72446, 0,81129 e 0,82968. Ai fini della presente stima si assume come *proxy* dell'andamento futuro del tasso di cambio la variazione media dell'ultimo triennio, pari al 7,9%, con una conseguente novella riduzione forfetaria pari al 27,9%.

Al fine di verificare l'impatto sul gettito della variazione di riduzione forfetaria, sono state effettuate elaborazioni con il modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, tranne le rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno di riferimento. In base a tali elaborazioni, condotte applicando ad ogni soggetto residente nel Comune di Campione d'Italia la novella disposizione normativa, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2,2 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di addizionali locali di circa -0,1 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la norma entri in vigore dal 2014, risulta il seguente (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	-1,6	-2,4	-2,2
Addizionali locali	0	-0,1	-0,1
Totale	-1,6	-2,5	-2,3

Articolo 18, commi da 24-octies e 24-novies

La norma in esame, al comma 1, sostituisce l'art. 21-bis del decreto legislativo n. 504/1995 al fine di rinnovare il programma agevolativo per le emulsioni in scadenza al 31 dicembre 2013.

Viene stabilito un nuovo programma della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e vengono determinate le aliquote di accisa ridotte applicabili alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, fissate nelle misure come sotto indicato:

- a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
 - 2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;
- b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
 - 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;
 - 2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

- 1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;
- 2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

Rispetto al programma precedente è stata variata esclusivamente l'aliquota di accisa ridotta relativa alle emulsioni stabilizzate di gasolio con acqua usate come carburante, per tenere conto degli intervenuti incrementi sull'aliquota di accisa del gasolio uso autotrazione e per ripristinare il rapporto percentuale tra le aliquote dei due prodotti stabilito inizialmente dal legislatore (pari a circa il 60%).

Non hanno subito variazioni le aliquote di accisa dei restanti prodotti emulsionati in quanto non si sono verificate nel quinquennio variazioni delle aliquote di accisa del gasolio uso riscaldamento e dell'olio combustibile.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, relativi all'anno 2012, forniti per i prodotti in esame dalla Agenzia delle Dogane, si è proceduto alla determinazione degli effetti finanziari della proroga della agevolazione, stimati confrontando l'aliquota di base dei singoli prodotti (gasolio carburante: € 617,40 per mille litri; gasolio riscaldamento: € 403,21 per mille litri; BTZ denso per riscaldamento: € 64,2421 per mille kg; BTZ denso per uso industriale: €31,38870 per mille kg) con quella ridotta stabilita dalla norma agevolativa; detti effetti ammontano a 2,2 milioni di euro annui in termini di accise, non vengono indicati effetti in termini di IVA, trattandosi di operatori intermedi.

Pertanto il programma agevolativo in esame genera per il bilancio dello Stato effetti finanziari negativi per 2,2 milioni di euro su base annua dal 2014 al 2019.

Articolo 17, modifiche al comma 4, comma 5-bis e comma 7-bis

Comma 5-bis - Il comma prevede l'esclusione, per il solo anno 2014, del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori dalle riduzioni previste dall'elenco 2, con un minor risparmio quantificato in 326 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per il medesimo anno.

Comma 7-bis - La norma prevede l'abrogazione, a partire dall'anno d'imposta 2014, di alcune agevolazioni fiscali e crediti di imposta, previsti dalle seguenti disposizioni:

1. **regime fiscale di attrazione europea** (articolo 41, decreto legge 78/2010): la misura agevolativa prevede che le imprese residenti in un paese dell'Unione europea, che intraprendono in Italia nuove attività economiche, possono applicare, per un periodo di tre anni e previo interpello, la normativa tributaria vigente in uno Stato europeo diverso dall'Italia. Le previsioni a legislazione vigente per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, della suddetta agevolazione fiscale in termini di minori entrate tributarie per 45 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione della disposizione produce effetti di maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;
2. **regime fiscale per i distretti produttivi** (articolo 1, comma 386, legge 266/2005; articolo 3, decreto legge 5/2009): le misure introdotte dalle disposizioni normative indicate prevedono una disciplina fiscale di favore per i distretti produttivi. Le previsioni a legislazione vigente

per gli anni 2014-2016 scontano gli effetti, già a regime, delle suddette agevolazioni in termini di minori entrate tributarie per 50 milioni annui. Pertanto, l'abrogazione delle citate misure agevolative produce maggiore gettito di pari importo, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

3. **esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni** (art. 68, co. 6 bis e 6 ter, TUIR): la misura che si intende abrogare prevede l'esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività della società della quale le quote o le azioni sono state dismesse, al fine di favorire l'investimento nel capitale di società di nuova o recente costituzione. Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2014-2016 scontano gli effetti di tale agevolazione, in termini di minore gettito, per 300.000 euro ogni anno. Pertanto, la soppressione dell'agevolazione comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per maggiori entrate fiscali di pari importo;
4. **credito di imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica** (articolo 5, L. 449/1997): l'articolo 5 della legge n.449/1997 ha introdotto, a partire dall'anno d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito d'imposta per l'assunzione di ricercatori o per commesse di ricerca ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica. La soppressione di tale credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2014, comporta effetti finanziari nella misura indicata nella sottostante tabella in cui si è tenuto conto che la decorrenza della norma lascia immutato il diritto dei contribuenti a fruire della predetta agevolazione, concessa fino all'esercizio 2013, nei limiti e con le modalità stabilite nei decreti attuativi. Pertanto, è stato necessario tener conto del meccanismo di trascinamento temporale del credito che viene stimato in euro 3 milioni per il 2014 ed euro 1 milione per il 2015.

Gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla soppressione delle predette agevolazioni fiscali sono riassumibili nel prospetto seguente:

Norma di riferimento	Descrizione	Saldo netto			Fabbisogno e indebitamento netto		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
Art. 41, DL 78/2010	Regime fiscale di attrazione europea	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Art. 1, co. 386, L. 266/2005; Art. 3, DL 5/2009	Distretti produttivi e reti di imprese	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Art. 5, L. 449/1997	Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	-33,7	-33,6	-33,7	-15,0	-15,0	-15,0
DDLS-Articolo 17, comma 4	Esenzione Credito imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica (Art. 5 Legge 449/1997) dall'Elenco 2	+6,7	+5,5	+5,5	+3,0	+3,0	+3,0

Art. 68, co. 6 bis e 6 ter, TUIR	Esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni che svolgano la medesima attività delle società della quale le quote o le azioni sono state dismesse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	TOTALE EFFETTI	122,3	123,4	123,5	107,3	107,3	107,3

Importi in milioni di euro

La disposizione tiene conto che il predetto credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 449/97, è tra quelli per i quali l'articolo 17, comma 4, ha stabilito la possibilità di fruizione nella misura massima dell'85% di quanto spettante per ciascun credito d'imposta indicato nell'allegato elenco 2. Pertanto, a fronte della sua soppressione si è provveduto ad espungere tale voce dal predetto elenco 2 e a rideterminare i complessivi effetti previsti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto recati dal citato articolo 17, comma 4.

4.2000/24 IGOP

4.2000/53 IGAE

Viene previsto che il CIPE assegni una quota delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, nel limite di complessivi 30 milioni di euro, a progetti immediatamente attivabili di adeguamento, completamento e costruzione di nuove sedi di uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, disponendo altresì la revoca del finanziamento in caso di mancato affidamento dei lavori o di mancata presentazione dei SAL rispettivamente entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita prevedere una finalizzazione di stanziamenti autorizzati dalla stessa legge di stabilità. IGAE

4.2000/57

Il subemendamento sopprime il comma che riduceva da 5 a 4 anni la durata dei corsi di specializzazione di area sanitaria afferenti titoli di specializzazione per il cui conseguimento sono previsti 300 Crediti Formativi Universitari. A tale riduzione non erano ascritti effetti sui saldi, considerato che alla stessa avrebbe potuto conseguire un incremento dei posti.

Il subemendamento in questione ha quindi natura ordinamentale e in quanto tale non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. Peraltro si evidenzia che anche l'articolo 21 del DL n. 104/2013, modificando il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ha stabilito che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia,

riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica

4.2000/39

La disposizione è diretta ad intervenire sui criteri di idoneità relativi ai medici che possono essere chiamati ad operare nel campo delle cure palliative. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.2000/58

La riduzione della autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'art. 171 del DPR 18/67 è connessa con la volontà dell'Amministrazione degli affari esteri di adottare, a partire dall'anno 2014, di una serie di misure di contenimento della spesa che si realizzeranno attraverso una adeguata programmazione nel corso dell'anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell'Amministrazione in servizio all'estero.

Tali risparmi, quantificati in euro 5.000.000 per l'anno 2014 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2015, saranno destinati a finanziare iniziative istituzionali ritenute prioritarie dalla medesima Amministrazione. **Mocavini**

4.2000/59

Calcolo dell'onere connesso all'introduzione dei periodi di congedo e permessi concessi ai sensi della legge 104/1992 tra le anzianità contributive utili ai fini della mancata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 2-quater del decreto legge 216/2011 convertito con modificazioni dalla legge 14/2012

In materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, la legge 214/2011 stabilisce all'art. 24 comma 10, che per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad una età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive maturate al 31/12/2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua, è elevata a due punti percentuali, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

A tale riguardo, il comma 2 quater dell'art. 6 del decreto legge 216/2011 convertito nella legge 14/2012, ha stabilito che tali disposizioni non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista, derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria: la presente relazione tecnica riguarda l'introduzione tra le tipologie di anzianità che consentono l'inapplicabilità della riduzione, anche dei periodi di congedo e dei permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Utilizzando le più aggiornate caratteristiche anagrafiche e contributive dei soggetti ai quali sono state liquidate le pensioni anticipate a partire dal 2012 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nel settore pubblico, si è ipotizzata una generazione annua di soggetti che potranno beneficiare dell'inapplicabilità della riduzione pari a circa 1.000 unità su base annua nel 2014, e 2.000 unità per ciascuno degli anni 2015 e 2016, con maturazione del previsto requisito di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2017. E' stato anche ipotizzato che l'età al pensionamento dei nuovi beneficiari sia di circa 59 anni e che l'importo annuo della loro pensione alla decorrenza (senza riduzione) sia pari a 27.000 euro.

Sulla base delle ipotesi formulate, l'onere annuo connesso alla norma in esame per i settori pubblico e privato, viene indicato nel prospetto che segue.

Onere annuo connesso all'introduzione delle anzianità relative a periodi di congedo e ai permessi concessi ai sensi della L. 104/92 ai fini della mancata applicazione della riduzione percentuale del trattamento pensionistico anticipato

	2014	2015	2016	2017
Al lordo fisco	-2	-3	-5	-6
Al netto fisco	-1,5	-2	-3,7	-4,4

Valori in mln di euro

Al relativo onere, di importo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, milioni di euro per l'anno 2015 e 4,4 milioni di euro a decorrere 2016 si fa fronte mediante riduzione della Tabella A - rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2000/61 terza corsia A4

IGAE

Vengono stanziati 30 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per l'anno 2015 per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, opera prioritaria indicata all'articolo 25 dell'art. 11-bis, lettera d) del decreto legge b. 69/2013, inserito dalla legge di conversione n. 98/2013. IGAE

Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto -- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come integrato dall'emendamento 4.2000.

4.2000/62

Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di ulteriori 75 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, da destinare esclusivamente in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Manca copertura

4.2000/63

Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto -- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come integrato dall'emendamento 4.2000.

4.2000/64 Manca

4.2000/65 Manca

4.2000/66

Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto -- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come integrato dall'emendamento 4.2000.

4.3000 Fondo Unico EXPO

La disposizione è volta ad istituire, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo Unico Expo relativo alle infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015. Su tale Fondo confluiscono risorse stanziate per opere di pertinenza del Tavolo Lombardia e opere connesse allo svolgimento dell'EXPO 2015, non immediatamente utilizzabili, per essere rifinalizzate alla realizzazione delle opere ritenute più urgenti e indispensabili ai fini dell'Evento. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di diverso utilizzo di risorse già previste a legislazioni vigenti. IGAE

4.3000/3

4.3000testo subemendato

4.174 (testo2) IGAE

Comma 11-bis Guardia Costiera La disposizione prevede il rifinanziamento per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 del Fondo per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (articolo 2, comma 98 della legge 24 dicembre 2007 n. 244) e il rifinanziamento per 0,5 milioni di euro per il 2014 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 dell'articolo 2, comma 99 della medesima norma per sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Comma 11 ter- GUARDIA DI FINANZA ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, viene disposto un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo

comma 11 quater fiera di Verona - Per la prosecuzione degli interventi di potenziamento delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona viene incrementata di 5 milioni per l'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, c. 92, della legge n. 266/2005.

Contestualmente viene stralciata dall'elenco 1 richiamato dall'articolo 9, comma 20, la voce relativa ai medesimi interventi, che ne prevedeva il finanziamento per l'importo di 3 milioni di euro, e ridotta in misura corrispondente la dotazione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9.IGAE

All'onere si provvede TAB A e B Al relativo onere, di importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 15,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 si fa fronte mediante riduzione della Tabella A - rubrica Ministero dell'economia e delle finanze per 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2014 e mediante riduzione della Tabella B - rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

5.8(testo2)IGAE Di FeliceMANCA

5.90

Consente l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli autorizzando la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Al relativo onere, si fa fronte mediante riduzione della Tabella A - rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

5.0.1000(testo2) Sardegna

Comma 1 - Viene previsto che il Presidente della Regione Sardegna in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, d'intesa con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico di cui all'art. 17, c. 1, del decreto legge n. 195/2009, predisponga un piano di interventi urgenti per la sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali, utilizzando a tal fine le risorse disponibili sulla contabilità speciale per il dissesto idrogeologico, sulla quale risultano allocati 27,6 milioni di euro. La disposizione non determina quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

~~Comma 2~~ Con riferimento agli interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della Regione autonoma della Sardegna, la disposizione prevede che le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, pari a 25,85 milioni di euro, non siano assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del Patto di stabilità interno. La norma determina effetti finanziari negativi in termini di indebitamento netto, pari a 25,85 milioni di euro per l'anno 2014 per la cui copertura si fa fronte mediante riduzione della Tabella B - rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Comma 3 – La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto dispone che per il ripristino della viabilità il Commissario delegato per l'emergenza possa avvalersi di ANAS, che provvede in via di anticipazione utilizzando fondi già previsti dalla stessa legge di stabilità 2014.

Comma 4 – Viene previsto che per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del territorio della regione Sardegna colpito dall'alluvione siano assegnati dal CIPE 50 milioni di euro per l'anno 2015 nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto utilizza risorse previste dalla stessa legge di stabilità. IGAE

(emendamento 5.0.5) Nuovo Articolo 5-bis. (Applicazione delle disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55) –

La disposizione mira a chiarire il vigente quadro normativo, precisando l'ambito di operatività della sospensione, prevista dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 7/2002 e stabilizzata dal D.L. n. 239/2003, dell'efficacia dell'art. 15 della legge n. 393/1975 secondo cui, a favore del comune che realizzi opere di urbanizzazione secondaria, è posto a carico dell'ENEL un contributo pari a L. 2.200 per KW di potenza dell'impianto. Avendo carattere interpretativo, alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica. IGAE

6.6 riformulato

L'emendamento in oggetto, modificando l'articolo 6 comma 1 della Legge di Stabilità 2014, dispone una nuova riformulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 35.000	$669 + (1.880 - 669) * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / (35.000 - 8.000)]$
Oltre 35.000 fino a 55.000	$669 * [1 - (\text{rdt} - 35.000) / (55.000 - 35.000)]$
Oltre 55.000	0

Il testo originario della Legge di Stabilità prevedeva le seguenti detrazioni:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.520 + (1.840 - 1.520) * [1 - (\text{rdt} - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.520 * [1 - (\text{rdt} - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua, rispetto al testo originario della Legge di Stabilità, di circa **+13,9** milioni di euro a decorrere dal 2014. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-10,1** e **-2,8** milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2014, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa, rispetto al testo originario della Legge di Stabilità (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	+12,7	+13,9	+13,9
Addizionale regionale	0	-10,1	-10,1

Addizionale comunale	0	-3,6	-2,8
Totale	+12,7	+0,2	+1,0

6.4000 (testo 2) NON APPROVATO

Comma 2-bis

La disposizione di cui al comma 2-bis attiene ad interventi di miglioramento delle prestazioni in favore degli infortunati sul lavoro. In particolare, in considerazione dell'assenza di un meccanismo automatico di adeguamento della Tabella indennizzo danno biologico, viene previsto un aumento in via straordinaria degli indennizzi del danno biologico a titolo di parziale recupero della variazione dei prezzi al consumo intervenuta dal 2000 al 2013, in aggiunta all'8,68 per cento di cui al D.M. 27 marzo 2009. Il periodico aggiornamento delle prestazioni indennitarie erogate dall'INAIL costituisce uno dei principi cardine del sistema di tutela antinfortunistica, in quanto strumento che consente di rendere effettiva e costante la garanzia dei "mezzi adeguati alle esigenze di vita" che l'articolo 38 della Costituzione affida al trattamento assicurativo degli invalidi del lavoro.

In precedenza il decreto interministeriale del 27 marzo 2009, attuativo della legge n. 247/2007 (Protocollo welfare), aveva disposto a decorrere dal 2008 l'aumento delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell'8,68%, ossia pari al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007, incremento che rappresenta solo un parziale adeguamento rispetto alla stima della variazione del suddetto indice per il periodo 2000-2013 e, pertanto, non risponde alla piena e completa rivalutazione degli indennizzi prevista dal legislatore nel 2000.

Sulla base delle stime elaborate dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL tale intervento determina una maggiore spesa media annua nel prossimo decennio di 50 milioni di euro e consente di incrementare in via straordinaria l'indennizzo del danno biologico di circa il 7% che, aggiungendosi precedente incremento, determina una rivalutazione complessiva tale da consentire il recupero di circa il 50% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuto dal 2000 al 2013.

La disposizione prevede espressamente il riconoscimento del beneficio nel limite massimo di spesa di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2014.

Comma 2-ter

La disposizione prevede uno specifico intervento di tutela dei familiari superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro.

La disposizione prevede il calcolo della rendita ai superstiti per qualsiasi lavoratore deceduto sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116 del T.U. con un miglioramento dei livelli delle rendite ai superstiti, essendo queste calcolate con riferimento alla retribuzione massimale fissata dalla legge. I maggiori oneri derivanti da tale disposizione sono valutati dall'INAIL sulla base dei dati amministrativi dell'ente in 70 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter complessivamente pari a 120 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014 si fa fronte, come indicato al comma 2, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL, per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui

all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati e la programmazione delle predette risorse anche per gli anni successivi al 2015, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

In tali termini non derivano nuovi o maggiori oneri dall'emendamento in esame atteso che disciplina la rimodulazione tra diverse finalità di spesa in ambito INAIL e che le ulteriori modifiche introdotte al comma 2-bis attengono ad aspetti procedurali nel riconoscimento della riduzione dei premi e contributi ivi prevista senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto dall'AS 1120.

Emendamento 6.3000 e subemendamento 6.3000/4 Nuovo comma 18-bis. La disposizione fornisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'indirizzo di procedere, con effetto dal 2014, alla definizione della modalità di integrazione del corrispettivo per la remunerazione della capacità elettrica di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico. Poiché l'intervento dell'Autorità riguarda la definizione di componenti della tariffa elettrica, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica. IGAE

subemendamento 6.3000/2. Nuovo comma 18-ter Dispone la proroga di talune disposizioni del DM 5/7/2012 in materia di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (quinto conto energia) per le zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. Poiché la proroga riguarda incentivi riconosciuti nell'ambito di apposite componenti della tariffa elettrica, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica. IGAE

6.1000 Manca

6.344 nuovo comma 24-bis

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del dlgs 385/1993. La norma non comporta effetti sulla finanza pubblica. IGAE

6.500

La disposizione è diretta a istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 mln di euro per l'anno 2014 e di 5 mln di euro per l'anno 2015 ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione di piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 2 mln di euro per l'anno 2014 e a 5 mln di euro per l'anno 2015

si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge n. 228/2012 (destinate alla detassazione dei c.d. salari di produttività).IGESPES

6.87 manca IGOP MASSICCI DI FELICE

6.105

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica ed è diretta ad eliminare la decurtazione della contribuzione al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp. (dal 4% al 2,6%) introdotta dalla legge 92 del 2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (art. 2, comma 39). La disposizione è quindi volta a lasciare inalterata la capacità del Fondo Forma.Temp. di adempiere alla sua primaria funzione di politica attiva, consentendo l'adeguamento professionale dei lavoratori e fornendo risposte rapide ed efficaci ai fabbisogni delle imprese utilizzatrici.

7.19 - 7.22

La disposizione è diretta a prevedere, nell'ambito delle risorse previste per l'anno 2014 per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la destinazione di una quota delle medesime, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa disciplina l'utilizzo di risorse già previste a normativa vigente.

7.41

COMMA 1

Trattasi di disposizione comportante minori entrate.

In particolare, la proposta di modifica concerne gli enti non commerciali della sanità privata residenti in alcuni territori di Molise Puglia e Sicilia (zone Campobasso, Foggia e Catania) per i quali a legislazione vigente è stato sospeso l'onere contributivo e fiscale fino al 31/12/2015, valutabile complessivamente in una sospensione di circa 12 mln di euro. La disposizione è diretta a prorogare al 2016 la sospensione dei soli contributi. Nell'ipotesi che il monte contributi sospeso valga circa il 50% del sospeso e che potrebbe essere consentita la restituzione in 24 mesi dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate:

2016: -3,6 mln di euro

2017: -3 mln di euro.

Al relativo onere, pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 3 milioni di euro per l'anno 2017 si fa fronte mediante riduzione della Tabella A - rubrica Ministero dell'economia e delle finanze

Comma 2 La disposizione in esame prevede:

- a) la proroga per gli anni 2016 e 2017 del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 41, comma 7 della legge n. 289/2012 (prestazioni a sostegno al reddito parametrata all'indennità di mobilità anche per gli anni 2016 e 2017 e dei benefici pensionistici conseguenti per effetto dei requisiti agevolati previsti dalla disciplina specifica in esame rispetto alla disciplina generale come modificata dalla legge n. 214/2011);
- b) la rideterminazione del limite massimo della dimensione di impresa ai fini della disciplina di cui all'articolo 1, comma 5 del DL 108/2002, fermo restando il limite massimo numerico dei soggetti complessivamente interessati.

Per quanto concerne la proroga degli interventi di sostegno al reddito e tenuto conto delle autorizzazioni di spesa già deliberate in materia si stimano maggiori oneri annui per 2 mln di euro in virtù della stima di un numero di soggetti interessati di circa 100, in virtù di ogni proroga annuale (pertanto 2 mln di euro annui nel 2016 e 4 mln di euro annui dal 2017, resi continuativi per effetto dei connessi benefici pensionistici).

Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2016	Dal 2017
-2	-4

Al relativo onere si provvede

7.186

La disposizione è diretta a rendere permanente la disposizione in materia di farmaci introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 296/2006 per il solo l'anno 2007 e successivamente prorogata, annualmente, fino al 2013. Il meccanismo del *pay-back* garantisce l'invarianza finanziaria della disposizione.

7.1000

Lettera a) – Modifica dell'articolo 7, comma 2 lettera b)

Trattasi di mero emendamento tecnico necessario per coordinare il testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 riportante i complessivi oneri programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento stabilito dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, a seguito dell'approvazione, nel corso dell'iter di conversione del DL 102/2013 (legge di conversione n. 124/2013 pubblicata su GU il 29 ottobre 2013), di emendamento (articolo 11-bis) diretto ad incrementare il numero dei lavoratori salvaguardati e i relativi oneri programmati.

Pertanto dalla modifica non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lettera b) – Modifica dell'articolo 7, introduzione comma 2-bis

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate in quanto si limita a introdurre elementi di maggiore flessibilità ed efficacia alle disposizioni in materia di salvaguardia, pur garantendo l'invarianza delle somme complessive a tal fine destinate, che costituiscono comunque un limite di spesa, nonché l'invarianza della platea dei soggetti beneficiari.

Lettera c) - Modifica dell'articolo 7, sostituzione comma 8

La disposizione, lasciando inalterata la finalità, è volta a realizzare il necessario coordinamento con le previsioni da ultimo introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.119 del 2013, relativamente al "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere". Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera d) - Modifica dell'articolo 7, introduzione comma 8-bis (occupazione giovanile)

La disposizione di cui alla **lettera a)** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita (peraltro, con previsione meramente eventuale) a consentire che al finanziamento dell'incentivo per l'assunzione di giovani svantaggiati, di cui all'articolo 1 del D.L. 76/2013, si provveda anche mediante risorse rese disponibili dagli atti di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

La disposizione di cui alla **lettera b)** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la possibilità ivi prevista di erogare anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea è prevista nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La disposizione di cui alla **lettera c)** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in questione viene limitata dal necessario rispetto della vigente normativa in tema di contenimento della spesa complessiva di personale. Ad ogni modo, viene precisato che la possibilità di proroga viene limitata ai soli contratti che siano indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

La disposizione di cui alla **lettera d)** non comporta oneri per la finanza pubblica ed è diretta ad eliminare la decurtazione della contribuzione al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp. (dal 4% al 2,6%) introdotta dalla legge 92 del 2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (art. 2, comma 39). La disposizione è quindi volta a lasciare inalterata la capacità del Fondo Forma.Temp. di adempiere alla sua primaria funzione di politica attiva, consentendo l'adeguamento professionale dei lavoratori e fornendo risposte rapide ed efficaci ai fabbisogni delle imprese utilizzatrici.

7.1000/1 (testo2) Manca

TAB C

7.1000/3 (testo2) (relativa al testo come riformulato per il solo anno 2014)

Trattasi di disposizione diretta a prevedere che, in via sperimentale, per l'anno 2014, le Aziende sanitarie effettuino lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, nel limite di un importo complessivo pari a 5 milioni di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle predette patologie. Al fine di favorire l'uniformità dell'applicazione della disposizione sul territorio nazionale è istituito, presso Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un Centro di coordinamento sugli screening neonatali. Per effetto della disposizione, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro annui per l'anno 2014.

Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si fa fronte mediante riduzione della Tabella A - rubrica Ministero dell'economia e delle finanze

7.1000 testo subemendato

7.2000 Con la presente disposizione viene istituita l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), intesa quale sistema centralizzato di raccolta, gestione e messa a disposizione dei dati attualmente contenuti nell'ambito delle anagrafi degli assistiti tenute dalle singole aziende sanitarie locali.

L'ANA viene realizzata a partire dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del CAD, integrando le informazioni dei cittadini in questa già contenute, con i dati necessari alla gestione degli assistiti (tra i quali, medico di famiglia, codice di eventuale esenzione e domicilio). Conseguentemente, ai fini dell'ottimizzazione delle infrastrutture ICT, l'ANA è istituita nell'ambito del sistema informativo già realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il sistema tessera sanitaria, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269.

L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, oltre a consentire una razionalizzazione della spesa in termini di sistemi informativi delle aziende sanitarie locali, consente importanti semplificazioni per le medesime aziende, nonché per le altre amministrazioni e per i cittadini. In particolare, con l'ANA diviene possibile:

- a) eliminare il libretto sanitario personale che le singole aziende sanitarie devono fornire a tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante istituzione del SSN;
- b) supportare in un'ottica di efficacia e di efficienza, i processi organizzativi strettamente correlati sia alle attività di cura sia alle attività amministrative;
- c) migliorare il monitoraggio dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni di cura erogate al cittadino, attraverso l'integrazione delle informazioni in essa contenute con il nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute;
- d) semplificare, per le aziende sanitarie, i comuni e i cittadini, le procedure amministrative legate al cambio di residenza, eliminando gli oneri di comunicazione e di gestione aggiuntivi attualmente previsti per i comuni e le aziende sanitarie, nel rispetto della procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 6 del dl 13 maggio 2011, n.70;
- e) consentire a tutte le amministrazioni interessate, nonché agli operatori sanitari autorizzati, l'accesso ai dati dell'ANA, semplificando lo scambio informativo e facilitando eventuali controlli (ad esempio sul tema esenzioni);

- f) permettere ai cittadini di verificare on -line, in modo sicuro, i propri dati contenuti nell'ANA, ferma restando la possibilità di chiederne copia cartacea presso la propria azienda sanitaria.

In base a quanto disposto con la presente disposizione, l'ANA sarà interoperabile con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale e potrà cooperare con le banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Grazie alla disponibilità dell'infrastruttura dell'ANPR e alla istituzione dell'ANA nell'ambito del sistema informativo tessera sanitaria, è possibile procedere alla realizzazione della stessa prevedendo i soli costi marginali legati alla implementazione delle interfacce software e dei relativi servizi telematici da rendere disponibili al cittadino, alle aziende sanitarie locali e a tutte le altre amministrazioni interessate.

In particolare si prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2014, necessari per lo sviluppo e la gestione iniziale del sistema, e di 1 milione di euro a decorrere dal 2015 con l'entrata a regime dello stesso.

Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

9.9000 + 3.14 +19.0.1000 non approvati

9.6000 (testo 2)Non approvato

L'emendamento in oggetto si propone di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'art. 1, comma 25, della Legge 228/2012 lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31/12/2014. A tal fine esso proroga al 2014 la destinazione delle risorse confluite nel Cap. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Giustizia, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota viene destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 dell'art. 37 del DL 98/2011. Tale emendamento non comporta effetti sul bilancio dello Stato in quanto le risorse sono già previste nel bilancio stesso.

9. 1000

Articolo 9, modifiche al comma 6 – La disposizione precisa che gli incentivi del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria sono erogati in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

La modifica non comporta effetti per la finanza pubblica.

Il **comma 27-bis** assegna al Comune di Lampedusa e Linosa un contributo straordinario per consentire di fronteggiare, rafforzando la dotazione infrastrutturale, la attuale situazione socio-economica conseguente all'afflusso di migranti. Il contributo è finalizzato alla realizzazione di interventi infrastrutturali, sulla base di un piano che dovrà essere approvato dal CIPE. Il contributo è modulato in modo da garantire risorse per 10 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni di euro

annui per le due annualità successive. La copertura è a carico della quota nazionale del Fondo di sviluppo e coesione e quindi **non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

La **seconda parte del comma 27-bis** prevede che la Zona franca urbana (ZFU) del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23 comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, possa accedere alle risorse del Piano d'azione e coesione stanziato, ai sensi dell'art. 37 d.l. del decreto-legge n. 179/2012, per le sole ZFU individuate nella delibera CIPE 14/2009. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Non sono infatti previsti stanziamenti aggiuntivi, ma in virtù di questa disposizione, il Comune di Lampedusa e Linosa è ammesso a partecipare alla ripartizione del plafond disponibile che attualmente è pari, fatto salvo il cofinanziamento della Regione Siciliana, pari a 184,7 milioni di euro per le Zfu siciliane, di cui 147 milioni a valere sul Piano di Azione e Coesione e 37,7 milioni rivenienti dalle risorse ex d.lgs. n. 112/ 1998.

Articolo 9, Comma 27-ter - L'art. 92, comma 1, della legge n. 388 del 2000 ha istituito il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) e ha assegnato al medesimo Centro un contributo annuo di 20 miliardi di lire (corrispondenti a €10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la realizzazione della struttura.

La legge n. 289/2002 art. 52, comma 21, al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, ha riconosciuto al CNAO l'assegnazione di fondi per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e, per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'art. 52, sopra citato, il decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006.

Va a questo punto osservato che, a seguito delle numerose variazioni negative di bilancio introdotte nel corso degli anni dalle leggi finanziarie, gli stanziamenti previsti dalla norma istitutiva del CNAO, sono stati così ridotti: nel 2002 il finanziamento non è stato erogato, fino a subire, a partire dal 2011, una decurtazione di quasi il 50% (il bilancio di previsione dello Stato – anni 2012/2014 prevede per il finanziamento CNAO solo € 5.251.791,00 rispetto ai € 10.000.000 statuiti dalla L.248/2005).

Nel 2013 lo stanziamento di bilancio assestato concernente il CNAO è pari a circa € 5,9 milioni, nessun contributo è previsto per gli anni successivi.

La proposta normativa in esame ha, pertanto, lo scopo di consentire la conclusione delle procedure di sperimentazione dei fasci di ioni di carbonio e di protoni, avviata dal novembre 2012 con il trattamento di 56 pazienti, e di approvazione dei protocolli terapeutici, destinando al medesimo Centro la quota di 3 milioni di euro per il 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta normativa in esame, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute per il medesimo.

A sostegno della proposta normativa in esame va segnalato che il CNAO è il secondo Centro adroterapico in Europa e pertanto, grazie anche alla Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, come noto in fase di recepimento da parte del Ministero della salute, ha alte potenzialità di attrarre pazienti dall'estero, rendendo il proprio bacino d'utenza più ampio rispetto a quello nazionale, e conseguentemente di reperire ulteriori entrate derivanti dai rimborsi da parte degli Stati membri dell'UE per le prestazioni erogate.

Articolo 9, Il comma 27-quater La norma è volta a dare applicazione a quanto previsto dalle leggi istitutive, da un lato, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990), e, dall'altro, delle Autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge n. 481/1995; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge n. 249/1997; l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui alla legge n. 214/2011, di conversione del decreto-legge n. 201/2011). Tali leggi, infatti, stabiliscono espressamente, per ciascuna delle suddette Autorità, che a queste è riconosciuta una piena autonomia contabile (cfr. articolo 10, comma 6, legge n. 287/1990; articolo 2, comma 27, legge n. 481/1995; articolo 1, comma 9, legge n. 249/1997; articolo 37, comma 1, legge n. 214/2011, che rinvia alla precitata legge n. 481).

In particolare, l'emendamento proposto mira a consentire alle Autorità indipendenti ricomprese nel suo ambito applicativo di accompagnare l'equilibrato e corretto sviluppo dei settori economici con adeguati livelli di regolazione e controllo, anche tramite l'adozione di misure gestionali di contenimento della spesa alternative **che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto gli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi dell'entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.**

Viene, altresì, previsto il divieto di introdurre, attraverso le citate disposizioni alternative, deroghe sia alla vigente normativa in tema di personale che al divieto di utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

In definitiva, tale previsione migliora gli obiettivi di finanza pubblica e i relativi saldi garantendo, al contempo, il rispetto dell'autonomia finanziaria e indipendenza sia dell'Autorità antitrust sia dei Regolatori di settore sancito anche a livello sovranazionale.

Articolo 9, Comma 27-quinquies – la disposizione ha carattere strettamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, comunque, che i compensi dei commissari straordinari sono già stanziati nel bilancio dei rispettivi enti ai fini dell'erogazione ai corrispondenti organi ordinari e che la gestione commissariale produce, anzi, un risparmio di spesa atteso il minor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degli organi ordinariamente costituiti.

Articolo 9, comma 27-sexies Prevede l'individuazione, da parte del MIBACT di concerto con il MEF, delle fondazioni lirico-sinfoniche che - per le loro peculiarità storiche, artistiche e gestionali - possono dotarsi di forme organizzative speciali. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Articolo 9, comma 27-septies ha come finalità quella di superare il limite temporale (9 anni) previsto dalla vigente normativa per i contratti di affitto stipulati dall'Amministrazione degli Affari Esteri per gli immobili da destinare a sedi di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituti di cultura e residenze ubicati all'estero.

Detta proposta – intervenendo sull'art. 12 del RD 2440/1923 - consente una diminuzione della spesa mediante l'utilizzo di contratti con previsioni temporali più lunghe che includano anche la possibilità di acquisire la proprietà (locazioni con patto di riscatto).

La modifica all'art. 12, comma 2 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 consentirebbe all'amministrazione degli esteri di avvalersi di soluzioni più convenienti disciplinate dalla normativa locale.

In molti Paesi infatti esistono formule contrattuali di locazione con patto di riscatto opzionale che consentono – mediante l'esercizio dell'opzione – la possibilità di diventare proprietari dell'immobile, recuperando gli oneri per i canoni di fitto già corrisposti; ciò consentirebbe il recupero di risorse mediante investimento (attualmente spese senza alcun ritorno). Queste formule tuttavia di solito sono utilizzabili in contratti di durata temporale più ampia dei 9 anni previsti dal RD n. 2440/1923. La nuova disposizione non consente il ricorso a contratti di leasing finanziario. La disposizione in esame non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9, comma 27-octies prevede la fusione per incorporazione della società SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. nella società CONSIP S.p.A., essendo entrambe le società in house e partecipate interamente dal MEF.

Le attività di supporto prestate dalla SICOT al Dipartimento del Tesoro, per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e per l'attuazione dei processi di privatizzazione, svolte ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e regolate dalla convenzione in essere tra MEF e Sicot possono essere affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONSIP S.p.A. che, ai sensi di legge e di Statuto, può svolgere le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale e secondo modalità in grado di limitare l'accesso ai dati ed alle informazioni trattate esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

La norma, fermo restando l'interesse generale al mantenimento delle funzioni svolte dalla Sicot, è volta ad una razionalizzazione dell'assetto delle partecipazioni detenute dal MEF, anche al fine di realizzare economie di scala.

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica ma potrebbe far realizzare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, grazie ad un più flessibile utilizzo delle figure professionali necessarie al supporto del Ministero nella gestione delle partecipazioni, nell'ambito della nuova convenzione che potrà essere stipulata con Consip.

In merito, poi, all'esenzione da tutte le imposte delle operazioni effettuate in attuazione di tale norma, si evidenzia che tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito e, pertanto, non si ascrivono effetti.

Articolo 9, comma 27-nonies mira a modificare i commi 11 e 12, quest'ultimo limitatamente al primo periodo, dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, che disciplinano la messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A., di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 118/1993, convertito dalla legge n. 202/1993, e il trasferimento della stessa a Fintecna o a sua società controllata.

L'attuale norma, infatti, ha posto in evidenza notevoli criticità applicative e interpretative che si intendono superare con le modifiche proposte.

In particolare, con il nuovo comma 11:

- si stabilisce che il trasferimento della partecipazione a Fintecna o a sua controllata è antecedente alla messa in liquidazione della società e deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge. La fissazione di tale termine è finalizzata a permettere la conclusione delle procedure di assunzione dei dipendenti di Cinecittà da parte del MIBAC, come previsto dal comma 13 del medesimo articolo ;

- si chiarisce che il corrispettivo di tale trasferimento, che la società trasferitaria dovrà corrispondere al MIBAC (se positivo) è determinato sulla base della stima del valore della liquidazione fatta dai periti nominati, ai sensi del successivo comma 12;

- si elimina la previsione di un rendiconto finale "provvisorio" da redigere a cura degli organi societari di Cinecittà, rinviando direttamente al collegio dei periti, previsto dal comma 12, la valutazione e stima della partecipazione societaria ceduta; si prevede un termine per la messa in liquidazione da parte della società trasferitaria.

Le modifiche del comma 12, coerentemente con il nuovo comma 11, sono volte ad eliminare il riferimento alla situazione economico patrimoniale, che doveva essere redatta dagli organi della società Cinecittà prima del trasferimento della stessa.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica perché si limita a modificare alcuni aspetti procedurali di un processo già previsto dalla vigente normativa.

Articolo 9, comma 27-decies, nel disporre il differimento al 31 dicembre 2014 del termine entro il quale gli operatori devono assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, provvede al conseguenziale differimento del periodo di fruizione del credito d'imposta.

A tale riguardo, va preliminarmente evidenziato che tale credito non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario.

Infatti, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 non era direttamente applicativa, disponendo che il credito d'imposta fosse finanziato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sui risparmi derivanti da una pregressa regolazione debitoria con Poste Italiane, da accertare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il quale si sarebbero dovuti altresì definire *"le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta ai fini del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio"*.

Le risorse destinate alla sua copertura finanziaria derivavano dalla conclusione del complesso iter di accertamento dei risparmi effettivi conseguiti in ragione dell'applicazione dell'art. 56 delle legge n. 99/2009, come interpretato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 63/2012, che ha stabilito le tariffe di riferimento per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane relativamente ai primi tre mesi dell'anno 2010. In relazione a tale esigenza, risultavano già stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 50 milioni di euro, ai sensi dell'art. 10-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010.

Tale stanziamento non è stato ancora utilizzato a causa delle difficoltà applicative concernenti le tariffe postali di riferimento, poi risolte dalla disposizione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 63/2012.

La complessa vicenda si sta concludendo in questi giorni, con la determinazione del *quantum* dovuto a Poste italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare, è stato definito che il risparmio congiuntamente stimato dovrebbe attestarsi intorno ai 5 milioni di euro. La differenza - appositamente richiamata dal fondo delle partite perente del bilancio della PCM - sarà corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013.

Soltanto in quel momento sarà possibile adottare il provvedimento di accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il DPCM, da adottarsi di concerto con il MEF, che definirà condizioni, termini e modalità di applicazione del presente credito di imposta di cui all'art. 4 sopra

richiamato, con il successivo versamento in conto entrate di tali risparmi al fine attivare concretamente il credito di imposta predetto.

Ad integrazione delle risorse così accertate, si aggiungeranno quelle rinvenienti dall'applicazione del comma **27-undecies** del testo in esame, fermo restando il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina vigente.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono può, pertanto, affermarsi che il differimento del credito di imposta già contemplato dal decreto-legge n. 63/2012 non genera per la finanza pubblica alcun nuovo onere suscettibile di determinare l'obbligo di copertura, trattandosi di risorse già stanziare e presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 9, comma 27-undecies dispone - a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'articolo 17, comma 4 - l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e la destinazione delle risorse ivi stanziare **per l'anno 2014**, come rideterminate dal predetto DPCM, all'incremento della dotazione del credito d'imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Le norme di cui si dispone l'abrogazione recavano l'istituzione di un credito d'imposta per lo sviluppo di piattaforme telematiche (destinate alla distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali), che non ha trovato alcuna concreta attuazione, anche in ragione della eccessiva indeterminatezza della fattispecie e dei criteri per il riconoscimento dell'agevolazione.

Articolo 9, comma 27-duodecies dispone l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2016, dell'attuale quadro regolatorio del sistema di "tariffe postali massime" applicabili alle spedizioni dei prodotti editoriali. La proroga in argomento è finalizzata ad evitare che la "disapplicazione" del regime del finanziamento pubblico delle agevolazioni tariffarie postali praticate alle imprese editoriali -disposta originariamente dal 1° settembre 2010 sino al 31 dicembre 2012 dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e prorogata sino al 31 dicembre 2013 dall'art. 21, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - non sia più operante dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza di ripristinare il previgente sistema di rimborso a carico dell'erario. Con la proroga rimane operante l'attuale meccanismo di determinazione delle tariffe massime praticabili agli editori - introdotto dal citato decreto legge n. 125 del 2010 - che si impenna sulla competenza del Ministro per lo sviluppo economico che provvede alla determinazione con decreto di concerto con il Ministro dell'economia, senza oneri a carico del bilancio statale. Con lo stesso comma si provvede a prorogare, per il medesimo arco temporale, la disposizione, pure introdotta dal citato decreto legge n. 125 del 2010, che ha esteso l'operatività delle "tariffe massime applicabili" alle spedizioni effettuate dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, anche qui sino al 31 dicembre 2013.

Articolo 9, comma 27-tresdecies provvede a prorogare l'operatività dei criteri stabiliti dal D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 per l'attribuzione dei contributi annuali alla stampa periodica edita e distribuita all'estero, previsti dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416; la proroga si rende indispensabile, posto che il complesso iter di approvazione del nuovo regolamento di settore,

previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, non si è ancora concluso (lo schema di DPR è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2013); con la proroga della previgente disciplina regolamentare, viene resa pertanto possibile l'erogazione dei fondi già stanziati dall'art. 1-bis del DL n. 63/2012 (2 milioni di euro).

Articolo 9, comma 27-quattordecies stabilisce che la Banca d'Italia debba attenersi ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, allo stesso modo cui è soggetto il settore del pubblico impiego ed il sistema previdenziale sulla base di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del disegno di legge di stabilità 2014.

Dal presente emendamento non derivano effetti finanziari tenuto conto che la Banca d'Italia è fuori dal perimetro della Pubblica amministrazione ed in ogni caso trattasi di principi di contenimento della spesa e quindi virtuosi.

Articolo 9, comma 27-quinquedecies non determina oneri a carico della finanza pubblica essendo finalizzato a disciplinare il riparto di risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 9, comma 27-sexdecies intende modificare la disposizione che prevede che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, eliminando il riferimento esclusivo alle acquisizioni di acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Sulla base dell'articolo 29 attualmente vigente, infatti, Consip può fornire il proprio supporto alle dette amministrazioni solo con riferimento alle acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Si rappresenta, tuttavia, che l'attività di centrale di committenza disciplinata dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, può esplicarsi anche in riferimento alle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. In particolare, la possibilità di svolgere nell'ambito della collaborazione fra l'amministrazione e Consip relativa alle attività di centrale di committenza, sia attività relative alle acquisizioni di importo superiore che inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, garantirebbe una maggiore efficienza del rapporto collaborativo.

Si rappresenta, inoltre, che tale modifica garantirebbe, altresì, una maggiore coerenza fra il primo e il secondo comma dell'articolo 29, in considerazione del fatto che il detto secondo comma prevede la possibilità per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza circoscrivere l'ambito oggettivo di tale collaborazione alla acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Si evidenzia che il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, dallo svolgimento da parte di una centrale di committenza anche delle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché dall'efficientemente del rapporto collaborativo fra amministrazione e centrale di committenza deriva una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione degli effetti di razionalizzazione e

semplificazione dei processi di acquisto, della riduzione dei tempi e dei costi delle procedure nonché delle economie di scala realizzabili mediante l'aggregazione dei fabbisogni. In tal modo sarà possibile ottenere anche per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitaria risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Articolo 9, comma 27-septiesdecies - La disposizione, nella prospettiva di una migliore efficienza degli uffici giudiziari, è intesa a consentire, per il solo anno 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art 1, comma 25 della legge 228/2012 lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31/12/2014 nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. Al fine di garantire la neutralità finanziaria viene altresì previsto che la destinazione della predetta quota di 7,5 milioni di euro ad incentivazione del personale degli uffici giudiziari sia posticipata dall'anno 2014 all'anno 2015.

Articolo 11, comma 9-bis

La disposizione è intesa a consentire l'assunzione, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, di n. 11 procuratori dello Stato, al fine di potenziare gli impegni connessi alle diverse linee di attività dell'Avvocatura dello Stato.

Il costo complessivo annuo per i nuovi assunti è pari ad euro 844.440,52 complessivi a decorrere dall'anno 2014 (€ 76.767,32 costo unitario per procuratore dello Stato per 11 unità).

Non sussistono nuovi o maggiori oneri discendenti dalla previsione della consulenza in via breve presso l'Unità tecnico – amministrativa, ex art. 15 dell' OPCM n. 3920 del 2011, in quanto la stessa avviene nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

L'onere di 845.000,00 annui a decorrere dall'anno 2014 trova copertura mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

9.141 (testo2)

La disposizione prevede l'assegnazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa. Alla copertura degli oneri si provvede con corrispondente riduzione della Tabella A – accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze.

9.156

9.187

L'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 – nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché di quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto – ha stabilito per le medesime concessioni la proroga del termine di scadenza fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Ciò posto, la norma introdotta dall'emendamento in parola, includendo le concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse, nella previsione di cui al citato art. 1, comma 18, è volta, sostanzialmente, a conferire uniformità alla disciplina di settore riallineando il termine di scadenza delle diverse tipologie di concessione.

Pertanto, la disposizione non risulta suscettibile di produrre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

9.4000

Alla copertura dell'onere, pari a 3,4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione della Tab. A voce Ministero dell'economia e delle finanze.

10.0.1000 Alienazione e rottamazione veicoli sequestrati

La norma prevede una ricognizione straordinaria di veicoli giacenti nelle depositerie autorizzate e l'alienazione, anche solo ai fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta. La disposizione è finalizzata a ridurre gli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, derivanti dal protrarsi della custodia di veicoli in depositerie, senza alcun interesse alla restituzione da parte del proprietario, od altro avente diritto sulla cosa, e consente l'incameramento al bilancio dello Stato dei proventi delle cessioni, al momento peraltro non quantificabili. Relativamente allo svolgimento della ricognizione straordinaria, il Prefetto si avvarrà del personale della Prefettura, senza alcun onere aggiuntivo di spesa. L'avente diritto ha titolo sia alla presa in custodia del veicolo, con contestuale liquidazione della depositeria, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei veicoli oggetto della procedura, sia alla restituzione della somma ricavata dall'alienazione che, fino alla definizione del procedimento per il quale è stato disposto il sequestro o il fermo, è depositata in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria della Stato. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente, come espressamente precisato al comma 7.

10.189 (testo2)

La disposizione è diretta a prevedere che il prontuario relativo ai farmaci che possono essere distribuiti direttamente dalle aziende sanitarie per garantire la continuità assistenziale Ospedale-Territorio, sia aggiornato con cadenza annuale. Trattandosi di farmaci che ricadono comunque all'interno del sistema di regole dei tetti di spesa farmaceutica, previsto dalla vigente normativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.246

La norma, aggiuntiva del comma 41-bis, concerne, alla lettera a), la modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, mediante l'inserimento di un comma 2-bis, che introduce un tetto massimo al riconoscimento, in relazione ai diritti di credito vantati da terzi in forza di titoli anteriori al sequestro, degli interessi convenzionali, moratori e a qualunque titolo dovuti sui crediti in questione. Tale limite massimo è pari al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).

La lettera b) del citato comma 41-bis modifica, poi, l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011, fissando al 60 % il limite, attualmente pari al 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati, entro il quale i crediti vantati da terzi per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato. Le disposizioni sono volte al contenimento degli esborsi da parte dello Stato per il soddisfacimento dei crediti vantati da terzi su beni oggetto di sequestro o confisca.

10.299

La disposizione prevede che l'esercizio dei compiti e le attribuzioni della "Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540", soppressa dall'articolo 7, comma 20, decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, siano trasferite anche alle Camere di commercio per l'industria, artigianato e agricoltura di Pisa e Vicenza, oltre che alla Camera di commercio di Napoli. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali avviene in favore di altre amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.

11.1000

Alla copertura dell'onere pari a 1 milioni avviene mediante copertura tramite la Tabella A – voce Ministero degli affari esteri

13.73(testo2)

17.48

Si evidenzia che tra le disposizioni di copertura viene previsto l'incremento al 21% dell'aliquota relativa alla tassazione delle rendite finanziarie. Si osserva che non risulta alcuna previsione in merito al regime transitorio del passaggio d'aliquota; si ritiene pertanto che l'assenza di norme che specifichino l'applicazione della nuova aliquota per le varie tipologie di redditi interessati dalla modifica normativa in esame renda di fatto non attuabile la disposizione.

In ogni caso, ipotizzando l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014 e considerando implicitamente l'applicazione di disposizioni transitorie in linea con quelle previste in occasione del precedente passaggio di aliquota, fatta eccezione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti, si stimano i seguenti potenziali effetti finanziari:

Incremento aliquote rendite al 21%	2014	2015	2016	2017
Gettito rendite al 21%	200	527	422	422
Effetto ritenute imposte sui redditi	0	-180	-103	-103
Totale effetti	200	347	319	319

In milioni di euro

Addizionale comunale	0	-3,6	-2,8
Totale	+12,7	+0,2	+1,0

6.4000 (testo 2) NON APPROVATO

Comma 2-bis

La disposizione di cui al comma 2-bis attiene ad interventi di miglioramento delle prestazioni in favore degli infortunati sul lavoro. In particolare, in considerazione dell'assenza di un meccanismo automatico di adeguamento della Tabella indennizzo danno biologico, viene previsto un aumento in via straordinaria degli indennizzi del danno biologico a titolo di parziale recupero della variazione dei prezzi al consumo intervenuta dal 2000 al 2013, in aggiunta all'8,68 per cento di cui al D.M. 27 marzo 2009. Il periodico aggiornamento delle prestazioni indennitarie erogate dall'INAIL costituisce uno dei principi cardine del sistema di tutela antinfortunistica, in quanto strumento che consente di rendere effettiva e costante la garanzia dei "mezzi adeguati alle esigenze di vita" che l'articolo 38 della Costituzione affida al trattamento assicurativo degli invalidi del lavoro.

In precedenza il decreto interministeriale del 27 marzo 2009, attuativo della legge n. 247/2007 (Protocollo welfare), aveva disposto a decorrere dal 2008 l'aumento delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico nella misura dell'8,68%, ossia pari al 50% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta da luglio 2000 a dicembre 2007, incremento che rappresenta solo un parziale adeguamento rispetto alla stima della variazione del suddetto indice per il periodo 2000-2013 e, pertanto, non risponde alla piena e completa rivalutazione degli indennizzi prevista dal legislatore nel 2000.

Sulla base delle stime elaborate dalla Consulenza statistico attuariale dell'INAIL tale intervento determina una maggiore spesa media annua nel prossimo decennio di 50 milioni di euro e consente di incrementare in via straordinaria l'indennizzo del danno biologico di circa il 7% che, aggiungendosi precedente incremento, determina una rivalutazione complessiva tale da consentire il recupero di circa il 50% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuto dal 2000 al 2013.

La disposizione prevede espressamente il riconoscimento del beneficio nel limite massimo di spesa di 50 mln di euro annui a decorrere dal 2014.

Comma 2-ter

La disposizione prevede uno specifico intervento di tutela dei familiari superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro.

La disposizione prevede il calcolo della rendita ai superstiti per qualsiasi lavoratore deceduto sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116 del T.U. con un miglioramento dei livelli delle rendite ai superstiti, essendo queste calcolate con riferimento alla retribuzione massimale fissata dalla legge. I maggiori oneri derivanti da tale disposizione sono valutati dall'INAIL sulla base dei dati amministrativi dell'ente in 70 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter complessivamente pari a 120 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014 si fa fronte, come indicato al comma 2, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL, per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui



all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati e la programmazione delle predette risorse anche per gli anni successivi al 2015, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

In tali termini non derivano nuovi o maggiori oneri dall'emendamento in esame atteso che disciplina la rimodulazione tra diverse finalità di spesa in ambito INAIL e che le ulteriori modifiche introdotte al comma 2-bis attengono ad aspetti procedurali nel riconoscimento della riduzione dei premi e contributi ivi prevista senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto dall'AS 1120.

Emendamento 6.3000 e subemendamento 6.3000/4 Nuovo comma 18-bis. La disposizione fornisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'indirizzo di procedere, con effetto dal 2014, alla definizione della modalità di integrazione del corrispettivo per la remunerazione della capacità elettrica di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico. Poiché l'intervento dell'Autorità riguarda la definizione di componenti della tariffa elettrica, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica. IGAE

subemendamento 6.3000/2. Nuovo comma 18-ter Dispone la proroga di talune disposizioni del DM 5/7/2012 in materia di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (quinto conto energia) per le zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. Poiché la proroga riguarda incentivi riconosciuti nell'ambito di apposite componenti della tariffa elettrica, la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica. IGAE

6.1000 Manca

6.344 nuovo comma 24-bis

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d.lgs 385/1993. La norma non comporta effetti sulla finanza pubblica. IGAE

6.500

La disposizione è diretta a istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 mln di euro per l'anno 2014 e di 5 mln di euro per l'anno 2015 ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione di piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 2 mln di euro per l'anno 2014 e a 5 mln di euro per l'anno 2015



si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge n. 228/2012 (destinate alla detassazione dei c.d. salari di produttività).IGESPES

6.87 manca IGOP MASSICCI DI FELICE

6.105

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica ed è diretta ad eliminare la decurtazione della contribuzione al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp. (dal 4% al 2,6%) introdotta dalla legge 92 del 2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (art. 2, comma 39). La disposizione è quindi volta a lasciare inalterata la capacità del Fondo Forma.Temp. di adempiere alla sua primaria funzione di politica attiva, consentendo l'adeguamento professionale dei lavoratori e fornendo risposte rapide ed efficaci ai fabbisogni delle imprese utilizzatrici.

7.19 - 7.22

La disposizione è diretta a prevedere, nell'ambito delle risorse previste per l'anno 2014 per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, la destinazione di una quota delle medesime, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa disciplina l'utilizzo di risorse già previste a normativa vigente.

7.41

COMMA 1

Trattasi di disposizione comportante minori entrate.

In particolare, la proposta di modifica concerne gli enti non commerciali della sanità privata residenti in alcuni territori di Molise Puglia e Sicilia (zone Campobasso, Foggia e Catania) per i quali a legislazione vigente è stato sospeso l'onere contributivo e fiscale fino al 31/12/2015, valutabile complessivamente in una sospensione di circa 12 mln di euro. La disposizione è diretta a prorogare al 2016 la sospensione dei soli contributi. Nell'ipotesi che il monte contributi sospeso valga circa il 50% del sospeso e che potrebbe essere consentita la restituzione in 24 mesi dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate:

2016: -3,6 mln di euro

2017: -3 mln di euro.



Al relativo onere, pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 3 milioni di euro per l'anno 2017 si fa fronte mediante riduzione della Tabella A - rubrica Ministero dell'economia e delle finanze

Comma 2 La disposizione in esame prevede:

- a) la proroga per gli anni 2016 e 2017 del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 41, comma 7 della legge n. 289/2012 (prestazioni a sostegno al reddito parametrata all'indennità di mobilità anche per gli anni 2016 e 2017 e dei benefici pensionistici conseguenti per effetto dei requisiti agevolati previsti dalla disciplina specifica in esame rispetto alla disciplina generale come modificata dalla legge n. 214/2011);
- b) la rideterminazione del limite massimo della dimensione di impresa ai fini della disciplina di cui all'articolo 1, comma 5 del DL 108/2002, fermo restando il limite massimo numerico dei soggetti complessivamente interessati.

Per quanto concerne la proroga degli interventi di sostegno al reddito e tenuto conto delle autorizzazioni di spesa già deliberate in materia si stimano maggiori oneri annui per 2 mln di euro in virtù della stima di un numero di soggetti interessati di circa 100, in virtù di ogni proroga annuale (pertanto 2 mln di euro annui nel 2016 e 4 mln di euro annui dal 2017, resi continuativi per effetto dei connessi benefici pensionistici).

Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)

2016	Dal 2017
-2	-4

Al relativo onere si provvede

7.186

La disposizione è diretta a rendere permanente la disposizione in materia di farmaci introdotta dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 296/2006 per il solo l'anno 2007 e successivamente prorogata, annualmente, fino al 2013. Il meccanismo del *pay-back* garantisce l'invarianza finanziaria della disposizione.

7.1000

Lettera a) – Modifica dell'articolo 7, comma 2 lettera b)

Trattasi di mero emendamento tecnico necessario per coordinare il testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 riportante i complessivi oneri programmati per le tutele dei lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento stabilito dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, a seguito dell'approvazione, nel corso dell'iter di conversione del DL 102/2013 (legge di conversione n. 124/2013 pubblicata su GU il 29 ottobre 2013), di emendamento (articolo 11-bis) diretto ad incrementare il numero dei lavoratori salvaguardati e i relativi oneri programmati.

Pertanto dalla modifica non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Lettera b) – Modifica dell'articolo 7, introduzione comma 2-bis

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate in quanto si limita a introdurre elementi di maggiore flessibilità ed efficacia alle disposizioni in materia di salvaguardia, pur garantendo l'invarianza delle somme complessive a tal fine destinate, che costituiscono comunque un limite di spesa, nonché l'invarianza della platea dei soggetti beneficiari.

Lettera c) - Modifica dell'articolo 7, sostituzione comma 8

La disposizione, lasciando inalterata la finalità, è volta a realizzare il necessario coordinamento con le previsioni da ultimo introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.119 del 2013, relativamente al "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere". Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera d) - Modifica dell'articolo 7, introduzione comma 8-bis (occupazione giovanile)

La disposizione di cui alla **lettera a)** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che si limita (peraltro, con previsione meramente eventuale) a consentire che al finanziamento dell'incentivo per l'assunzione di giovani svantaggiati, di cui all'articolo 1 del D.L. 76/2013, si provveda anche mediante risorse rese disponibili dagli atti di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

La disposizione di cui alla **lettera b)** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la possibilità ivi prevista di erogare anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea è prevista nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La disposizione di cui alla **lettera c)** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in questione viene limitata dal necessario rispetto della vigente normativa in tema di contenimento della spesa complessiva di personale. Ad ogni modo, viene precisato che la possibilità di proroga viene limitata ai soli contratti che siano indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

La disposizione di cui alla **lettera d)** non comporta oneri per la finanza pubblica ed è diretta ad eliminare la decurtazione della contribuzione al fondo per la formazione professionale dei lavoratori in somministrazione Forma.Temp. (dal 4% al 2,6%) introdotta dalla legge 92 del 2012 con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (art. 2, comma 39). La disposizione è quindi volta a lasciare inalterata la capacità del Fondo Forma.Temp. di adempiere alla sua primaria funzione di politica attiva, consentendo l'adeguamento professionale dei lavoratori e fornendo risposte rapide ed efficaci ai fabbisogni delle imprese utilizzatrici.



7.1000/1 (testo2) Manca

TAB C

7.1000/3 (testo2) (relativa al testo come riformulato per il solo anno 2014)

Trattasi di disposizione diretta a prevedere che, in via sperimentale, per l'anno 2014, le Aziende sanitarie effettuino lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, nel limite di un importo complessivo pari a 5 milioni di euro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle predette patologie. Al fine di favorire l'uniformità dell'applicazione della disposizione sul territorio nazionale è istituito, presso Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, un Centro di coordinamento sugli screening neonatali. Per effetto della disposizione, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro annui per l'anno 2014.

Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si fa fronte mediante riduzione della Tabella A - rubrica Ministero dell'economia e delle finanze

7.1000 testo subemendato

7.2000 Con la presente disposizione viene istituita l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), intesa quale sistema centralizzato di raccolta, gestione e messa a disposizione dei dati attualmente contenuti nell'ambito delle anagrafi degli assistiti tenute dalle singole aziende sanitarie locali.

L'ANA viene realizzata a partire dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del CAD, integrando le informazioni dei cittadini in questa già contenute, con i dati necessari alla gestione degli assistiti (tra i quali, medico di famiglia, codice di eventuale esenzione e domicilio). Conseguentemente, ai fini dell'ottimizzazione delle infrastrutture ICT, l'ANA è istituita nell'ambito del sistema informativo già realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il sistema tessera sanitaria, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269.

L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, oltre a consentire una razionalizzazione della spesa in termini di sistemi informativi delle aziende sanitarie locali, consente importanti semplificazioni per le medesime aziende, nonché per le altre amministrazioni e per i cittadini. In particolare, con l'ANA diviene possibile:

- a) eliminare il libretto sanitario personale che le singole aziende sanitarie devono fornire a tutti i cittadini, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante istituzione del SSN;
- b) supportare in un'ottica di efficacia e di efficienza, i processi organizzativi strettamente correlati sia alle attività di cura sia alle attività amministrative;
- c) migliorare il monitoraggio dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni di cura erogate al cittadino, attraverso l'integrazione delle informazioni in essa contenute con il nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute;
- d) semplificare, per le aziende sanitarie, i comuni e i cittadini, le procedure amministrative legate al cambio di residenza, eliminando gli oneri di comunicazione e di gestione aggiuntivi attualmente previsti per i comuni e le aziende sanitarie, nel rispetto della procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 6 del dl 13 maggio 2011, n.70;
- e) consentire a tutte le amministrazioni interessate, nonché agli operatori sanitari autorizzati, l'accesso ai dati dell'ANA, semplificando lo scambio informativo e facilitando eventuali controlli (ad esempio sul tema esenzioni);



- f) permettere ai cittadini di verificare on -line, in modo sicuro, i propri dati contenuti nell'ANA, ferma restando la possibilità di chiederne copia cartacea presso la propria azienda sanitaria.

In base a quanto disposto con la presente disposizione, l'ANA sarà interoperabile con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale e potrà cooperare con le banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Grazie alla disponibilità dell'infrastruttura dell'ANPR e alla istituzione dell'ANA nell'ambito del sistema informativo tessera sanitaria, è possibile procedere alla realizzazione della stessa prevedendo i soli costi marginali legati alla implementazione delle interfacce software e dei relativi servizi telematici da rendere disponibili al cittadino, alle aziende sanitarie locali e a tutte le altre amministrazioni interessate.

In particolare si prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per il 2014, necessari per lo sviluppo e la gestione iniziale del sistema, e di 1 milione di euro a decorrere dal 2015 con l'entrata a regime dello stesso.

Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

9.9000 + 3.14 + 19.0.1000 non approvati

9.6000 (testo 2) Non approvato

L'emendamento in oggetto si propone di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'art. 1, comma 25, della Legge 228/2012 lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31/12/2014. A tal fine esso proroga al 2014 la destinazione delle risorse confluite nel Cap. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Giustizia, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota viene destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 dell'art. 37 del DL 98/2011. Tale emendamento non comporta effetti sul bilancio dello Stato in quanto le risorse sono già previste nel bilancio stesso.

9. 1000

Articolo 9, modifiche al comma 6 – La disposizione precisa che gli incentivi del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria sono erogati in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

La modifica non comporta effetti per la finanza pubblica.

Il comma 27-bis assegna al Comune di Lampedusa e Linosa un contributo straordinario per consentire di fronteggiare, rafforzando la dotazione infrastrutturale, la attuale situazione socio-economica conseguente all'afflusso di migranti. Il contributo è finalizzato alla realizzazione di interventi infrastrutturali, sulla base di un piano che dovrà essere approvato dal CIPE. Il contributo è modulato in modo da garantire risorse per 10 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni di euro



annui per le due annualità successive. La copertura è a carico della quota nazionale del Fondo di sviluppo e coesione e quindi non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La seconda parte del comma 27-bis prevede che la Zona franca urbana (ZFU) del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23 comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, possa accedere alle risorse del Piano d'azione e coesione stanziato, ai sensi dell'art. 37 d.l. del decreto-legge n. 179/2012, per le sole ZFU individuate nella delibera CIPE 14/2009. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono infatti previsti stanziamenti aggiuntivi, ma in virtù di questa disposizione, il Comune di Lampedusa e Linosa è ammesso a partecipare alla ripartizione del plafond disponibile che attualmente è pari, fatto salvo il cofinanziamento della Regione Siciliana, pari a 184,7 milioni di euro per le Zfu siciliane, di cui 147 milioni a valere sul Piano di Azione e Coesione e 37,7 milioni rivenienti dalle risorse ex d.lgs. n. 112/1998.

Articolo 9, Comma 27-ter - L'art. 92, comma 1, della legge n. 388 del 2000 ha istituito il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) e ha assegnato al medesimo Centro un contributo annuo di 20 miliardi di lire (corrispondenti a €10.329.137,98) per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la realizzazione della struttura.

La legge n. 289/2002 art. 52, comma 21, al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, ha riconosciuto al CNAO l'assegnazione di fondi per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e, per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'art. 52, sopra citato, il decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006.

Va a questo punto osservato che, a seguito delle numerose variazioni negative di bilancio introdotte nel corso degli anni dalle leggi finanziarie, gli stanziamenti previsti dalla norma istitutiva del CNAO, sono stati così ridotti: nel 2002 il finanziamento non è stato erogato, fino a subire, a partire dal 2011, una decurtazione di quasi il 50% (il bilancio di previsione dello Stato - anni 2012/2014 prevede per il finanziamento CNAO solo € 5.251.791,00 rispetto ai € 10.000.000 statuiti dalla L.248/2005).

Nel 2013 lo stanziamento di bilancio assestato concernente il CNAO è pari a circa € 5,9 milioni, nessun contributo è previsto per gli anni successivi.

La proposta normativa in esame ha, pertanto, lo scopo di consentire la conclusione delle procedure di sperimentazione dei fasci di ioni di carbonio e di protoni, avviata dal novembre 2012 con il trattamento di 56 pazienti, e di approvazione dei protocolli terapeutici, destinando al medesimo Centro la quota di 3 milioni di euro per il 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta normativa in esame, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute per il medesimo.

A sostegno della proposta normativa in esame va segnalato che il CNAO è il secondo Centro adroterapico in Europa e pertanto, grazie anche alla Direttiva 2011/24/UE del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, come noto in fase di recepimento da parte del Ministero della salute, ha alte potenzialità di attrarre pazienti dall'estero, rendendo il proprio bacino d'utenza più ampio rispetto a quello nazionale, e conseguentemente di reperire ulteriori entrate derivanti dai rimborsi da parte degli Stati membri dell'UE per le prestazioni erogate.



Articolo 9, Il comma 27-quater La norma è volta a dare applicazione a quanto previsto dalle leggi istitutive, da un lato, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990), e, dall'altro, delle Autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge n. 481/1995; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge n. 249/1997; l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui alla legge n. 214/2011, di conversione del decreto-legge n. 201/2011). Tali leggi, infatti, stabiliscono espressamente, per ciascuna delle suddette Autorità, che a queste è riconosciuta una piena autonomia contabile (cfr. articolo 10, comma 6, legge n. 287/1990; articolo 2, comma 27, legge n. 481/1995; articolo 1, comma 9, legge n. 249/1997; articolo 37, comma 1, legge n. 214/2011, che rinvia alla precitata legge n. 481).

In particolare, l'emendamento proposto mira a consentire alle Autorità indipendenti ricomprese nel suo ambito applicativo di accompagnare l'equilibrato e corretto sviluppo dei settori economici con adeguati livelli di regolazione e controllo, anche tramite l'adozione di misure gestionali di contenimento della spesa alternative che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi dell'entrate dovute ai contributi del settore di regolazione.

Viene, altresì, previsto il divieto di introdurre, attraverso le citate disposizioni alternative, deroghe sia alla vigente normativa in tema di personale che al divieto di utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

In definitiva, tale previsione migliora gli obiettivi di finanza pubblica e i relativi saldi garantendo, al contempo, il rispetto dell'autonomia finanziaria e indipendenza sia dell'Autorità antitrust sia dei Regolatori di settore sancito anche a livello sovranazionale.

Articolo 9, Comma 27-quinquies - la disposizione ha carattere strettamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, comunque, che i compensi dei commissari straordinari sono già stanziati nel bilancio dei rispettivi enti ai fini dell'erogazione ai corrispondenti organi ordinari e che la gestione commissariale produce, anzi, un risparmio di spesa atteso il minor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degli organi ordinariamente costituiti.

Articolo 9, comma 27-sexies Prevede l'individuazione, da parte del MIBACT di concerto con il MEF, delle fondazioni lirico-sinfoniche che - per le loro peculiarità storiche, artistiche e gestionali - possono dotarsi di forme organizzative speciali. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Articolo 9, comma 27-septies ha come finalità quella di superare il limite temporale (9 anni) previsto dalla vigente normativa per i contratti di affitto stipulati dall'Amministrazione degli Affari Esteri per gli immobili da destinare a sedi di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituti di cultura e residenze ubicati all'estero.

Detta proposta - intervenendo sull'art. 12 del RD 2440/1923 - consente una diminuzione della spesa mediante l'utilizzo di contratti con previsioni temporali più lunghe che includano anche la possibilità di acquisire la proprietà (locazioni con patto di riscatto).



La modifica all'art. 12, comma 2 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 consentirebbe all'amministrazione degli esteri di avvalersi di soluzioni più convenienti disciplinate dalla normativa locale.

In molti Paesi infatti esistono formule contrattuali di locazione con patto di riscatto opzionale che consentono – mediante l'esercizio dell'opzione – la possibilità di diventare proprietari dell'immobile, recuperando gli oneri per i canoni di fitto già corrisposti; ciò consentirebbe il recupero di risorse mediante investimento (attualmente spese senza alcun ritorno). Queste formule tuttavia di solito sono utilizzabili in contratti di durata temporale più ampia dei 9 anni previsti dal RD n. 2440/1923. La nuova disposizione non consente il ricorso a contratti di leasing finanziario.

La disposizione in esame non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9, comma 27-octies prevede la fusione per incorporazione della società SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. nella società CONSIP S.p.A., essendo entrambe le società in house e partecipate interamente dal MEF.

Le attività di supporto prestate dalla SICOT al Dipartimento del Tesoro, per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e per l'attuazione dei processi di privatizzazione, svolte ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e regolate dalla convenzione in essere tra MEF e Sicot possono essere affidate dal Ministero dell'economia e delle finanze a CONSIP S.p.A. che, ai sensi di legge e di Statuto, può svolgere le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale e secondo modalità in grado di limitare l'accesso ai dati ed alle informazioni trattate esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

La norma, fermo restando l'interesse generale al mantenimento delle funzioni svolte dalla Sicot, è volta ad una razionalizzazione dell'assetto delle partecipazioni detenute dal MEF, anche al fine di realizzare economie di scala.

La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica ma potrebbe far realizzare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, grazie ad un più flessibile utilizzo delle figure professionali necessarie al supporto del Ministero nella gestione delle partecipazioni, nell'ambito della nuova convenzione che potrà essere stipulata con Consip.

In merito, poi, all'esenzione da tutte le imposte delle operazioni effettuate in attuazione di tale norma, si evidenzia che tale esenzione configura una rinuncia a maggior gettito e, pertanto, non si ascrivono effetti.

Articolo 9, comma 27-nonies mira a modificare i commi 11 e 12, quest'ultimo limitatamente al primo periodo, dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, che disciplinano la messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A., di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 118/1993, convertito dalla legge n. 202/1993, e il trasferimento della stessa a Fintecna o a sua società controllata.

L'attuale norma, infatti, ha posto in evidenza notevoli criticità applicative e interpretative che si intendono superare con le modifiche proposte.

In particolare, con il nuovo comma 11:

- si stabilisce che il trasferimento della partecipazione a Fintecna o a sua controllata è antecedente alla messa in liquidazione della società e deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla di entrata in vigore della presente legge. La fissazione di tale termine è finalizzata a permettere la conclusione delle procedure di assunzione dei dipendenti di Cinecittà da parte del MIBAC, come previsto dal comma 13 del medesimo articolo;



- si chiarisce che il corrispettivo di tale trasferimento, che la società trasferitaria dovrà corrispondere al MIBAC (se positivo) è determinato sulla base della stima del valore della liquidazione fatta dai periti nominati, ai sensi del successivo comma 12;

- si elimina la previsione di un rendiconto finale "provvisorio" da redigere a cura degli organi societari di Cinecittà, rinviando direttamente al collegio dei periti, previsto dal comma 12, la valutazione e stima della partecipazione societaria ceduta; si prevede un termine per la messa in liquidazione da parte della società trasferitaria.

Le modifiche del comma 12, coerentemente con il nuovo comma 11, sono volte ad eliminare il riferimento alla situazione economico patrimoniale, che doveva essere redatta dagli organi della società Cinecittà prima del trasferimento della stessa.

La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica perché si limita a modificare alcuni aspetti procedurali di un processo già previsto dalla vigente normativa.

Articolo 9, comma 27-decies, nel disporre il differimento al 31 dicembre 2014 del termine entro il quale gli operatori devono assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, provvede al conseguenziale differimento del periodo di fruizione del credito d'imposta.

A tale riguardo, va preliminarmente evidenziato che tale credito non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario.

Infatti, la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 non era direttamente applicativa, disponendo che il credito d'imposta fosse finanziato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sui risparmi derivanti da una pregressa regolazione debitoria con Poste Italiane, da accertare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il quale si sarebbero dovuti altresì definire *"le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo, anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta ai fini del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio"*.

Le risorse destinate alla sua copertura finanziaria derivavano dalla conclusione del complesso iter di accertamento dei risparmi effettivi conseguiti in ragione dell'applicazione dell'art. 56 delle legge n. 99/2009, come interpretato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 63/2012, che ha stabilito le tariffe di riferimento per il calcolo e la liquidazione dei rimborsi a Poste Italiane relativamente ai primi tre mesi dell'anno 2010. In relazione a tale esigenza, risultavano già stanziati nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 50 milioni di euro, ai sensi dell'art. 10-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010.

Tale stanziamento non è stato ancora utilizzato a causa delle difficoltà applicative concernenti le tariffe postali di riferimento, poi risolte dalla disposizione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 63/2012.

La complessa vicenda si sta concludendo in questi giorni, con la determinazione del *quantum* dovuto a Poste Italiane rispetto ai 50 milioni già previsti in bilancio; in particolare, è stato definito che il risparmio congiuntamente stimato dovrebbe attestarsi intorno ai 5 milioni di euro. La differenza - appositamente richiamata dal fondo delle partite parente del bilancio della PCM - sarà corrisposta a Poste Italiane entro dicembre 2013.

Soltanto in quel momento sarà possibile adottare il provvedimento di accertamento dei risparmi conseguiti e, successivamente, il DPCM, da adottarsi di concerto con il MEF, che definirà condizioni, termini e modalità di applicazione del presente credito di imposta di cui all'art. 4 sopra



richiamato, con il successivo versamento in conto entrate di tali risparmi al fine attivare concretamente il credito di imposta predetto.

Ad integrazione delle risorse così accertate, si aggiungeranno quelle rinvenienti dall'applicazione del comma 27-undecies del testo in esame, fermo restando il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina vigente.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono può, pertanto, affermarsi che il differimento del credito di imposta già contemplato dal decreto-legge n. 63/2012 non genera per la finanza pubblica alcun nuovo onere suscettibile di determinare l'obbligo di copertura, trattandosi di risorse già stanziati e presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 9, comma 27-undecies dispone - a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'articolo 17, comma 4 - l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e la destinazione delle risorse ivi stanziati per l'anno 2014, come rideterminate dal predetto DPCM, all'incremento della dotazione del credito d'imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Le norme di cui si dispone l'abrogazione recavano l'istituzione di un credito d'imposta per lo sviluppo di piattaforme telematiche (destinate alla distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali), che non ha trovato alcuna concreta attuazione, anche in ragione della eccessiva indeterminatezza della fattispecie e dei criteri per il riconoscimento dell'agevolazione.

Articolo 9, comma 27-duodécies dispone l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2016, dell'attuale quadro regolatorio del sistema di "tariffe postali massime" applicabili alle spedizioni dei prodotti editoriali. La proroga in argomento è finalizzata ad evitare che la "disapplicazione" del regime del finanziamento pubblico delle agevolazioni tariffarie postali praticate alle imprese editoriali - disposta originariamente dal 1° settembre 2010 sino al 31 dicembre 2012 dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e prorogata sino al 31 dicembre 2013 dall'art. 21, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - non sia più operante dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza di ripristinare il previgente sistema di rimborso a carico dell'erario. Con la proroga rimane operante l'attuale meccanismo di determinazione delle tariffe massime praticabili agli editori - introdotto dal citato decreto legge n. 125 del 2010 - che si impernia sulla competenza del Ministro per lo sviluppo economico che provvede alla determinazione con decreto di concerto con il Ministro dell'economia, senza oneri a carico del bilancio statale. Con lo stesso comma si provvede a prorogare, per il medesimo arco temporale, la disposizione, pure introdotta dal citato decreto legge n. 125 del 2010, che ha esteso l'operatività delle "tariffe massime applicabili" alle spedizioni effettuate dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, anche qui sino al 31 dicembre 2013.

Articolo 9, comma 27-tresdecies provvede a prorogare l'operatività dei criteri stabiliti dal D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 per l'attribuzione dei contributi annuali alla stampa periodica edita e distribuita all'estero, previsti dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416; la proroga si rende indispensabile, posto che il complesso iter di approvazione del nuovo regolamento di settore,



previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, non si è ancora concluso (lo schema di DPR è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2013); con la proroga della previgente disciplina regolamentare, viene resa pertanto possibile l'erogazione dei fondi già stanziati dall'art. 1-bis del DL n. 63/2012 (2 milioni di euro).

Articolo 9, comma 27-quattuordécies stabilisce che la Banca d'Italia debba attenersi ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, allo stesso modo cui è soggetto il settore del pubblico impiego ed il sistema previdenziale sulla base di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del disegno di legge di stabilità 2014.

Dal presente emendamento non derivano effetti finanziari tenuto conto che la Banca d'Italia è fuori dal perimetro della Pubblica amministrazione ed in ogni caso trattasi di principi di contenimento della spesa e quindi virtuosi.

Articolo 9, comma 27-quinquedécies non determina oneri a carico della finanza pubblica essendo finalizzato a disciplinare il riparto di risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 9, comma 27-sexdecies intende modificare la disposizione che prevede che le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, eliminando il riferimento esclusivo alle acquisizioni di acquisti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Sulla base dell'articolo 29 attualmente vigente, infatti, Consip può fornire il proprio supporto alle dette amministrazioni solo con riferimento alle acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Si rappresenta, tuttavia, che l'attività di centrale di committenza disciplinata dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, può esplicarsi anche in riferimento alle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. In particolare, la possibilità di svolgere nell'ambito della collaborazione fra l'amministrazione e Consip relativa alle attività di centrale di committenza, sia attività relative alle acquisizioni di importo superiore che inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, garantirebbe una maggiore efficienza del rapporto collaborativo.

Si rappresenta, inoltre, che tale modifica garantirebbe, altresì, una maggiore coerenza fra il primo e il secondo comma dell'articolo 29, in considerazione del fatto che il detto secondo comma prevede la possibilità per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza circoscrivere l'ambito oggettivo di tale collaborazione alla acquisizioni di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Si evidenzia che il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, dallo svolgimento da parte di una centrale di committenza anche delle acquisizioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché dall'efficientemente del rapporto collaborativo fra amministrazione e centrale di committenza deriva una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione degli effetti di razionalizzazione e



semplificazione dei processi di acquisto, della riduzione dei tempi e dei costi delle procedure nonché delle economie di scala realizzabili mediante l'aggregazione dei fabbisogni.

In tal modo sarà possibile ottenere anche per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitaria risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

Articolo 9, comma 27-septiesdecies - La disposizione, nella prospettiva di una migliore efficienza degli uffici giudiziari, è intesa a consentire, per il solo anno 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 1, comma 25 della legge 228/2012 lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31/12/2014 nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. Al fine di garantire la neutralità finanziaria viene altresì previsto che la destinazione della predetta quota di 7,5 milioni di euro ad incentivazione del personale degli uffici giudiziari sia posticipata dall'anno 2014 all'anno 2015.

Articolo 11, comma 9-bis

La disposizione è intesa a consentire l'assunzione, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, di n. 11 procuratori dello Stato, al fine di potenziare gli impegni connessi alle diverse linee di attività dell'Avvocatura dello Stato.

Il costo complessivo annuo per i nuovi assunti è pari ad euro 844.440,52 complessivi a decorrere dall'anno 2014 (€ 76.767,32 costo unitario per procuratore dello Stato per 11 unità).

Non sussistono nuovi o maggiori oneri discendenti dalla previsione della consulenza in via breve presso l'Unità tecnico – amministrativa, ex art. 15 dell' OPCM n. 3920 del 2011, in quanto la stessa avviene nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

L'onere di 845.000,00 annui a decorrere dall'anno 2014 trova copertura mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

9.141 (testo2)

La disposizione prevede l'assegnazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa. Alla copertura degli oneri si provvede con corrispondente riduzione della Tabella A – accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze.

9.156

9.187

L'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 – nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché di quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto – ha stabilito per le medesime concessioni la proroga del termine di scadenza fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.



Ciò posto, la norma introdotta dall'emendamento in parola, includendo le concessioni ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive connesse, nella previsione di cui al citato art. 1, comma 18, è volta, sostanzialmente, a conferire uniformità alla disciplina di settore riallineando il termine di scadenza delle diverse tipologie di concessione.

Pertanto, la disposizione non risulta suscettibile di produrre effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

9.4000

Alla copertura dell'onere, pari a 3,4 milioni di euro, si provvede mediante riduzione della Tab. A voce Ministero dell'economia e delle finanze.

10.0.1000 Alienazione e rottamazione veicoli sequestrati

La norma prevede una ricognizione straordinaria di veicoli giacenti nelle depositerie autorizzate e l'alienazione, anche solo ai fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta. La disposizione è finalizzata a ridurre gli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, derivanti dal protrarsi della custodia di veicoli in depositerie, senza alcun interesse alla restituzione da parte del proprietario, od altro avente diritto sulla cosa, e consente l'incameramento al bilancio dello Stato dei proventi delle cessioni, al momento peraltro non quantificabili. Relativamente allo svolgimento della ricognizione straordinaria, il Prefetto si avvarrà del personale della Prefettura, senza alcun onere aggiuntivo di spesa. L'avente diritto ha titolo sia alla presa in custodia del veicolo, con contestuale liquidazione della depositeria, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei veicoli oggetto della procedura, sia alla restituzione della somma ricavata dall'alienazione che, fino alla definizione del procedimento per il quale è stato disposto il sequestro o il fermo, è depositata in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria della Stato. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente, come espressamente precisato al comma 7.

10.189 (testo2)

La disposizione è diretta a prevedere che il prontuario relativo ai farmaci che possono essere distribuiti direttamente dalle aziende sanitarie per garantire la continuità assistenziale Ospedale-Territorio, sia aggiornato con cadenza annuale. Trattandosi di farmaci che ricadono comunque all'interno del sistema di regole dei tetti di spesa farmaceutica, previsto dalla vigente normativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.246

La norma, aggiuntiva del comma 41-bis, concerne, alla lettera a), la modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, mediante l'inserimento di un comma 2-bis, che introduce un tetto massimo al riconoscimento, in relazione ai diritti di credito vantati da terzi in forza di titoli anteriori al sequestro, degli interessi convenzionali, moratori e a qualunque titolo dovuti sui crediti in questione. Tale limite massimo è pari al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).



La lettera b) del citato comma 41-bis modifica, poi, l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011, fissando al 60 % il limite, attualmente pari al 70% del valore dei beni sequestrati o confiscati, entro il quale i crediti vantati da terzi per titolo anteriore al sequestro sono soddisfatti dallo Stato. Le disposizioni sono volte al contenimento degli esborsi da parte dello Stato per il soddisfacimento dei crediti vantati da terzi su beni oggetto di sequestro o confisca.

10.299

La disposizione prevede che l'esercizio dei compiti e le attribuzioni della "Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540", soppressa dall'articolo 7, comma 20, decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, siano trasferite anche alle Camere di commercio per l'industria, artigianato e agricoltura di Pisa e Vicenza, oltre che alla Camera di commercio di Napoli. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali avviene in favore di altre amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.

11.1000

Alla copertura dell'onere pari a 1 milioni avviene mediante copertura tramite la Tabella A – voce Ministero degli affari esteri

13.73(testo2)

17.48

Si evidenzia che tra le disposizioni di copertura viene previsto l'incremento al 21% dell'aliquota relativa alla tassazione delle rendite finanziarie. Si osserva che non risulta alcuna previsione in merito al regime transitorio del passaggio d'aliquota; si ritiene pertanto che l'assenza di norme che specifichino l'applicazione della nuova aliquota per le varie tipologie di redditi interessati dalla modifica normativa in esame renda di fatto non attuabile la disposizione.

In ogni caso, ipotizzando l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014 e considerando implicitamente l'applicazione di disposizioni transitorie in linea con quelle previste in occasione del precedente passaggio di aliquota, fatta eccezione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti, si stimano i seguenti potenziali effetti finanziari:

Incremento aliquote rendite al 21%	2014	2015	2016	2017
Gettito rendite al 21%	200	527	422	422
Effetto ritenute imposte sui redditi	0	-180	-103	-103
Totale effetti	200	347	319	319

In milioni di euro

La verifica della presente in forma
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.L.
n. 110 del 2013.



POSITIVO

NEGATIVO

26 NOV. 2013

Il Responsabile Generale dello Stato